

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 94

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 10 dicembre 2003)

### INDICE

ACCIARINI: sull'insegnamento dell'educazione musicale (4-04794) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i> )	Pag. 4997	COSTA: sulla stazione ferroviaria della città di Matino (Lecce) (4-04878) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i> )	Pag. 5011
BARELLI: sull'iscrizione all'albo degli ingegneri (4-03911) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i> )	4999	CREMA: sul sito di Venezia-Porto Marghera (4-03543) (risp. VALDUCCI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i> )	5012
BASTIANONI: sull'inquadramento del personale dipendente delle Camere di commercio (4-04404) (risp. VALDUCCI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i> )	5001	sulla spesa per l'acquisto di testi scolastici (4-05287) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i> )	5015
CASTELLANI: sulle Officine grandi riparazioni di Foligno (4-03661) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i> )	5005	EUFEMI: sul riconoscimento dell'abilitazione dei docenti extracomunitari (4-05280) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i> )	5017
sui titoli di accesso all'insegnamento delle discipline giuridico-economiche ed economico-aziendali (4-05213) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i> )	5006	FLAMMIA: sugli insediamenti industriali realizzati in Irpinia (4-04551) (risp. GALATI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i> )	5018
CHINCARINI: sulla regolazione del livello delle acque del lago di Garda (4-03420) (risp. LA LOGGIA, <i>ministro per gli affari regionali</i> )	5007	FLORINO: sul servizio di <i>catering</i> sulle navi della Tirrenia (4-01871) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i> )	5020
CORTIANA: sulla trasmissione di alcune partite di campionato da parte di televisioni digitali (4-02997) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	5009	GIARETTA: sull'istituzione presso i Tribunali di sezioni specializzate per le controversie in materia di marchi, brevetti e diritti d'autore (4-04625) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i> )	5022

GRUOSSO: sull'edilizia scolastica nella provincia di Potenza (4-05085) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i> )	Pag. 5024	su alcune assunzioni poste in essere da Poste Italiane spa (4-03837) (risp. BALDASSARI, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i> )	Pag. 5054
IOANNUCCI: sull'azienda Flextronics di L'Aquila (4-03589) (risp. VALDUCCI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i> )	5026	sul laboratorio chimico -- merceologico e centro prove operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze (4-04652) (risp. BALDASSARI, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i> )	5056
LAURO: sull'Associazione Polisportiva Partenope di Napoli (4-04459) (risp. URBANI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i> )	5028	SCALERA ed altri: sulla società Alenia (4-03297) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i> )	5058
LONGHI: sugli eventi alluvionali nella regione Liguria (4-04498) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i> )	5030	SODANO Tommaso: sulla società Alenia (4-03321) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i> )	5058
MACONI ed altri: sull'azienda Rimoldi (4-04674) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i> )	5033	sul Gruppo Tarricone S.p.a., in provincia di Potenza (4-04402) (risp. GALATI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i> )	5061
MALABARBA, SODANO Tommaso: sulla FIAT Sata di Melfi (4-04820) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i> )	5035	SODANO Tommaso, VILLONE: sulla Meltzem srl, azienda del gruppo Ipm (4-02919) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i> )	5063
MARTONE: sulla Banca europea degli investimenti (4-02017) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	5036	STANISCI: su alcuni incidenti ferroviari verificatisi in Puglia (4-05106) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i> )	5065
PASSIGLI: sull'emersione di attività detenute all'estero (4-03794) (risp. MOLGORA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i> )	5040	STIFFONI: sulla scuola dell'infanzia nel comune di Villorba (Treviso) (4-05252) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i> )	5067
PERUZZOTTI: sulla Casa circondariale di Piacenza (4-02462) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i> )	5043	TURCI ed altri: sulle variazioni delle condizioni contrattuali applicate da alcune banche (4-02119) (risp. ARMOSINO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i> )	5068
PEDRINI: sul maltempo che ha colpito la Liguria (4-03781) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i> )	5046	VALDITARA, BEVILACQUA: sulla costituzione delle cattedre (4-04507) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i> )	5070
PETERLINI ed altri: sulla situazione delle piccole e medie imprese (4-04114) (risp. ARMOSINO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i> )	5050	VITALI: su un complesso immobiliare di proprietà del Demanio dello Stato sito a Bologna (4-04142) (risp. ARMOSINO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i> )	5072
RIGONI: sui contributi alle imprese di escavazione della pietra (4-04753) (risp. GALATI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i> )	5051	ZANOLETTI: sulla presenza di materiale nocivo alla salute sulla massicciata ferroviaria della tratta Casale-Terranova (4-05018) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i> )	5074
RIPAMONTI: sul settore del trasporto aereo in Italia (4-02494) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i> )	5052		

ACCIARINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione del 17 aprile 2003 ha escluso la possibilità di inserimento nelle seconda fascia delle graduatorie permanenti per l'insegnamento di strumento musicale di quanti non risultino in possesso di una abilitazione in educazione musicale conseguita anteriormente al 25 maggio 1999;

sull'esclusione dalla seconda fascia delle graduatorie permanenti dei docenti di strumento musicale i TAR del Lazio, della Liguria e della Campania e una ordinanza del Consiglio di Stato hanno accolto le istanze dei docenti ricorrenti annullando la parte del decreto ministeriale del 12 febbraio 2002 che non consentiva agli insegnanti di strumento musicale nella scuola media di presentare domanda d'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie permanenti, solo perché l'abilitazione risultava conseguita dopo il 25 maggio 1999;

le suddette sentenze confermano che la legge n. 333 del 2001 non prevede alcun termine per il conseguimento dell'abilitazione, vale a dire che gli aspiranti che, alla data della presentazione della domanda, sono in possesso dell'abilitazione d'educazione musicale (comunque conseguita) e che risultano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996 hanno diritto ad essere inclusi nella seconda fascia delle graduatorie permanenti di strumento musicale,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire, nelle forme consentite dalla legge, affinché la direttiva ministeriale recepisca tale orientamento evitando il prolungarsi di un dannoso contenzioso e garantendo alle scuole con le conseguenti prossime nomine a tempo indeterminato l'impiego di personale già sperimentato.

(4-04794)

(24 giugno 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si precisano i motivi che hanno indotto alla determinazione di non consentire l'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti ai candidati in possesso dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale conseguita a seguito della partecipazione alla sessione riservata indetta ai sensi della legge n. 124 del 1999 (quindi successivamente al 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge) e dell'iscrizione negli elenchi prioritari di cui al decreto ministeriale del 13 febbraio 1996.

La legge n. 333 del 2001, all'articolo 1, intitolato «Norme d'interpretazione autentica», comma *2-bis*, consente l'inserimento nel secondo scaglione (fascia) delle graduatorie permanenti di strumento musicale ai docenti privi del servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto ministeriale del 13 febbraio 1996.

Il Ministero ha ritenuto che l'articolo 1, comma *2-bis*, della legge n. 333, in quanto norma d'interpretazione autentica della legge n. 124, abbia voluto prefigurare, sin dalla emanazione della stessa legge, l'istituzione di un secondo scaglione della graduatoria permanente di strumento musicale in cui far confluire il personale in possesso di uno dei requisiti previsti originariamente dall'articolo 9, comma 11, della legge n. 124 del 1999 per l'iscrizione nel I scaglione (abilitazione all'insegnamento di educazione musicale, alla data di entrata in vigore della legge), ma privo dell'altro (360 giorni di servizio nell'insegnamento sperimentale dello strumento musicale), sostituendo a quest'ultimo requisito l'iscrizione negli elenchi di cui al decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 alla data di entrata in vigore della legge n. 124.

L'interpretazione citata appare coerente con le norme di legge, di seguito descritte, che dal 1999 in poi hanno regolato la materia.

La legge n. 124 del 1999 all'articolo 11, comma 9, ha, in primo luogo, previsto l'istituzione della specifica classe di concorso per lo strumento musicale e poi la formazione della relativa graduatoria permanente costituita da un solo scaglione, per accedere al quale era necessario il possesso di due requisiti (360 giorni di servizio prestati nell'insegnamento sperimentale dello strumento musicale, nonché abilitazione all'insegnamento di educazione musicale, posseduti alla data del 25 maggio 1999, di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999). Per i candidati sprovvisti del requisito dell'abilitazione di educazione musicale, l'accesso era subordinato al superamento della sessione riservata di abilitazione da attivare per lo specifico insegnamento di strumento musicale.

Con l'articolo 1, comma *6-bis*, del decreto-legge n. 240 del 2000, convertito dalla legge n. 306 del 2000, il termine di scadenza per la maturazione del requisito del servizio sopracitato è stato procrastinato fino al 27 aprile 2000 ed è stata prevista, per il personale sprovvisto dell'abilitazione di educazione musicale al 25 maggio 1999, un'ulteriore sessione riservata di abilitazione e l'istituzione, a conclusione della sessione stessa, di un secondo scaglione in cui inserire il personale in possesso dei «nuovi requisiti».

Ad avviso di questo Ministero, nelle leggi citate è stato tracciato un confine netto tra il periodo precedente all'istituzione della classe di concorso, in cui il possesso dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale costituiva ancora elemento rilevante ai fini dell'inserimento in graduatoria e quello successivo in cui, invece, l'unica abilitazione valida era quella conseguita per lo specifico insegnamento dello strumento musicale.

Si è ritenuto che nella medesima direzione si sia mosso anche il decreto-legge n. 255 del 2001, convertito dalla legge n. 333 del 2001, che, come già sopra riferito, in quanto norma di interpretazione autentica ha inteso istituire, sin dall'entrata in vigore della legge, un secondo scaglione delle graduatorie permanenti in cui far confluire il personale in possesso di uno dei requisiti previsti dal citato articolo 9, comma 11, della legge n. 124 (abilitazione all'insegnamento di educazione musicale, alla data di entrata in vigore della legge), ma privo dell'altro (360 giorni di servizio nell'insegnamento sperimentale dello strumento musicale), sostituendo a quest'ultimo requisito l'iscrizione negli elenchi di cui al decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 alla data di entrata in vigore della legge stessa.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*

APREA

(21 novembre 2003)

BARELLI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con decreto a firma del Direttore generale della giustizia civile del 23 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 261 del 3 novembre 2002, come rettificato con decreto del Direttore generale della giustizia civile dell'otto novembre successivo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 272 del 20 novembre 2002, è stato riconosciuto al Dott. Cavallera Marco, laureato triennale presso il Politecnico di Torino e cittadino italiano, il titolo di «Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad Macanica»;

tale titolo sembrerebbe che sia stato conseguito in Spagna senza ivi svolgere alcuna attività professionale;

tale riconoscimento sarebbe stato attribuito quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli Ingegneri, sezione B, Settore industriale, per l'esercizio della professione in Italia;

ove quanto sopra risultasse vero si avrebbe che, attraverso una migrazione meramente cartacea quale quella del signor Cavallera ed in elusione dello spirito e della lettera delle direttive comunitarie in materia e delle relative norme di recepimento, cittadini italiani possono sottrarsi, ai fini dell'iscrizione negli Albi degli Ingegneri per l'esercizio della professione in Italia, all'esame di Stato di idoneità, peraltro previsto dall'art. 33 della Costituzione,

si chiede di sapere se il fatto corrisponda al vero e, ove lo fosse, quali provvedimenti si intenda adottare.

(4-03911)

(18 febbraio 2003)

RISPOSTA. – In data 6 marzo 2002 il signor Marco Cavallera presentava al competente ufficio di questo Ministero istanza di riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero Técnico Industrial, especialidad mecànica», conseguito in Spagna, al fine dell'iscrizione in Italia all'Ordine degli Ingegneri, sezione B, settore industriale.

Dopo aver seguito l'iter procedurale di cui al decreto legislativo n. 115 del 1992 (che recepisce la direttiva comunitaria n. 89/48/CEE), ed in particolare a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza di Servizi del 1° luglio 2002, il predetto Ufficio emanava un decreto di riconoscimento a favore del signor Marco Cavallera in data 23 ottobre 2002.

Avverso tale provvedimento, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri proponeva ricorso al TAR del Lazio in data 4 gennaio 2003, chiedendo l'annullamento del decreto di riconoscimento a favore del Cavallera.

Il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri si basava essenzialmente sulla contestazione del fatto che il richiedente aveva conseguito il proprio titolo accademico (laurea in ingegneria) in Italia, ne aveva successivamente ottenuto l'equipollenza in Spagna, e si era poi iscritto al competente ordine professionale spagnolo, creando così i presupposti per poter chiedere il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna ai fini dell'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia su una base puramente cartacea.

Con nota del 13 febbraio 2003, questa Amministrazione chiedeva all'Avvocatura Generale dello Stato di costituirsi in giudizio, evidenziando le motivazioni giuridiche che hanno condotto all'emanazione del decreto di riconoscimento impugnato.

In effetti, se è vero che il signor Cavallera in un primo momento aveva ottenuto dalle autorità spagnole il riconoscimento di un titolo italiano puramente accademico, è altrettanto vero che successivamente ha proceduto all'iscrizione al competente ordine professionale spagnolo (nella fattispecie, il «Collegi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona»), acquisendo così – secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico spagnolo – la qualifica professionale spagnola di ingegnere tecnico industriale.

Avendo poi chiesto a questo Ministero, ai sensi della direttiva n. 89/48/CEE e del decreto legislativo n. 115 del 1992 il riconoscimento del titolo professionale spagnolo così ottenuto, il signor Cavallera ha acquisito, con il rilascio del decreto di riconoscimento impugnato, piena legittimazione all'iscrizione all'albo professionale italiano.

Pertanto, risulta priva di rilevanza la constatazione – pur vera – effettuata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri circa la natura esclusivamente accademica del titolo che il Cavallera si è visto riconoscere in Spagna; piuttosto, ciò che ha preciso rilievo giuridico, nella fattispecie, è il titolo professionale acquisito in Spagna dal Cavallera stesso, titolo che lo legittima pienamente a chiedere il riconoscimento in qualunque Stato membro dell'Unione.

Infatti, il signor Cavallera, avendo chiesto ed ottenuto dal Ministero dell'istruzione, cultura e sport spagnolo l'equipollenza del proprio titolo accademico con il titolo di «Ingegnere tecnico», ed essendosi iscritto in virtù di tale titolo, che in Spagna è abilitante all'esercizio della professione, al collegio degli Ingegneri tecnici di Barcellona, è, ai sensi della predetta direttiva comunitaria, un professionista spagnolo a tutti gli effetti che può chiedere il riconoscimento professionale in tutti i paesi dell'Unione europea.

*Il Ministro della giustizia*

CASTELLI

(21 novembre 2003)

BASTIANONI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso: che con decreto interministeriale 12 luglio 1982 è stato approvato il regolamento-tipo per il personale dipendente delle Camere di commercio;

che detto decreto prevedeva che l'inquadramento nelle qualifiche funzionali di detto personale sarebbe avvenuto con le stesse modalità previste per gli impiegati dello Stato dall'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

che con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, emanato in attuazione degli accordi contrattuali previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, sono state dettate nuove norme sull'inquadramento del personale dipendente delle Camere di commercio e sul relativo trattamento economico;

che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato il decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984 con la sentenza della Prima Sezione n. 1163/1987, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 191/1990;

che per effetto di tale annullamento sono stati caducati anche i consequenziali provvedimenti di inquadramento adottati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984, e che l'unica norma applicabile al personale dipendente delle Camere di commercio a seguito di tali annullamenti è stata individuata nel preesistente decreto interministeriale 12 luglio 1982, che non era stato espressamente abrogato;

che è successivamente intervenuto l'art. 3, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, il quale ha disposto che «l'inquadramento definitivo del personale delle Camere di commercio ... ai sensi dell'art. 108 del regolamento tipo ... approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero del tesoro, in data 12 luglio 1982, avrà luogo, con decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla Commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312»;

che tale situazione è stata oggetto di uno specifico pronunciamento del Consiglio di Stato, che con parere della Terza Sezione 19 novembre 1996, n. 386/1996, reso in risposta a un quesito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha affermato che «occorre che le Camere di commercio provvedano a ricostruire la carriera dei propri dipendenti ... sulla base del combinato disposto dell'art. 108 del decreto interministeriale 12 luglio 1982 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 547/1994 ... Ovviamente però il tempo trascorso tra l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984 e quella del decreto-legge n. 547/1994 non può considerarsi trascorso invano ... Da ciò discende che una volta ricostruita la situazione originaria, nei sensi sopra precisati, devono essere applicati tutti i miglioramenti che dal 6 ottobre 1984 sono stati riconosciuti ai dipendenti delle Camere di commercio in conseguenza dei vari CCNL susseguitisi nel tempo»;

che, ad oggi, nonostante il lungo tempo trascorso dalla emanazione del decreto-legge n. 547/1994 e dal citato parere del Consiglio di Stato, risulta che la maggior parte delle Camere di commercio non ha provveduto all'inquadramento completo dei propri dipendenti assunti dopo il 16 ottobre 1984 e in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984,

si chiede di sapere:

quali siano concretamente le misure che intende porre in essere il Governo per mettere fine alla descritta situazione di incertezza degli inquadramenti del personale delle Camere di commercio;

quali iniziative intenda assumere per la instaurazione di un corretto e chiaro rapporto di impiego di detto personale, anche al fine di salvaguardare i diritti e la dignità dei dipendenti e per evitare un lungo e inutile contenzioso.

(4-04404)

(29 aprile 2003)

RISPOSTA. – In relazione a quanto rappresentato nell'interrogazione in oggetto, si ritiene opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione storico-giuridica della vicenda.

Con il decreto interministeriale del 12 luglio 1982 il personale delle Camere viene inquadrato, con decorrenza 1° febbraio 1981, nel nuovo sistema delle qualifiche funzionali che sostituisce il precedente imperniato sulle carriere. Il passaggio dall'uno all'altro sistema è avvenuto, per esplicita previsione del medesimo decreto interministeriale (articolo 108), secondo le medesime modalità previste per il personale statale dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Si è avuto, quindi, analogamente a quanto avvenuto per il personale statale, un percorso suddiviso in due fasi, la prima delle quali consisteva in un inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali (disposto dal decreto interministeriale del 12 luglio 1982, come detto), mentre la seconda si è concretata nell'inquadramento definitivo, previa individuazione



dei profili professionali da ascrivere a ciascuna qualifica funzionale (questo in forza del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1984, n. 665).

Tale seconda fase, come evidenziato nell'atto in questione, ha avuto un percorso travagliato, essendo stati annullati, in sede giurisdizionale, dapprima il decreto del Presidente della Repubblica n. 665 e poi il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1990, n. 333, nella parte in cui confermava le disposizioni del precedente decreto del Presidente della Repubblica annullato. La legge del '94 è intervenuta proprio per colmare il vuoto normativo venutosi a creare, consentendo di stabilizzare – per il personale camerale – gli effetti del passaggio dalle carriere alle qualifiche.

La circostanza che quest'ultima disposizione normativa abbia visto la luce a notevole distanza di tempo dall'altra che tale percorso aveva avviato non può valere, di per sé, a far ritenere che di essa debbano beneficiare tutti coloro che nel frattempo siano stati assunti nelle Camere di commercio.

Si consideri, infatti, che:

pur nell'incertezza venutasi a determinare a seguito delle decisioni dei giudici amministrativi, un punto fermo che emerge è quello per il quale, a far data dal 1° febbraio 1981, il riferimento per la classificazione del personale camerale risultava comunque costituito dalle qualifiche funzionali, in attesa che ciò potesse completarsi con l'individuazione dei profili professionali all'interno di ciascuna delle qualifiche medesime; altro è che – in attesa di tale passaggio – al personale in servizio all'epoca non sia stata formalmente modificata la collocazione nelle qualifiche gerarchiche all'interno delle carriere: la situazione di fatto non muta il dato normativo che rileva ai fini della valutazione delle doglianze in esame;

il completamento è avvenuto in un primo momento con il decreto del Presidente della Repubblica n. 665/84, alla luce del quale sono stati completati gli inquadramenti del personale nelle dette qualifiche, con assegnazione dei profili professionali e delle competenze e funzioni ad essi facenti capo ai sensi dell'allegato A al decreto del Presidente e della Repubblica ora detto; la magistratura ha rimesso in discussione l'assetto ottenuto con tale decreto e la vicenda ha conosciuto la sua conclusione solo nel 1994, come prima ricordato.

Ne deriva che:

gli eventi normativi, come sopra ricostruiti, interessano – ed hanno interessato, come consentito dal tenore letterale delle norme e ribadito dalla costante giurisprudenza – il personale che risultava in servizio nelle Camere di commercio quanto meno al 16 ottobre 1984 (salvo per i dipendenti interessati ai concorsi *in itinere*), sulla base della posizione formalmente posseduta da ciascuno alla suddetta data, ricollegandosi la norma di sanatoria necessariamente alla situazione giuridica esistente anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica n. 665;

il successivo travolgimento del decreto, avvenuto ad opera dei giudicati amministrativi, non ha ovviamente toccato l'inquadramento nelle qualifiche funzionali, già operante per i vincitori di concorso che non provenivano dal previgente sistema delle carriere e non erano, pertanto, interessati dalla chiusura di una fase storica (con il passaggio dalla situazione provvisoria a quella definitiva) che interessava i soli dipendenti che quella fase storica avevano vissuto e che, comunque, risultavano ormai anch'essi inquadrati nelle qualifiche funzionali;

la possibile perdita di una connotazione formale della prestazione lavorativa, quale derivante dal profilo professionale assegnato sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 665, non poteva comportare – come, del resto, non ha comportato – una messa in discussione né dell'inquadramento formale (le qualifiche funzionali non essendo state toccate dalle decisioni della magistratura amministrativa), né dei contenuti della prestazione lavorativa e questo sia perché gli stessi erano sufficientemente precisati nel testo dell'articolo 2 del decreto interministeriale 12 luglio 1982, sia perché è sulla base dei contenuti dei profili introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 665 che ha continuato a svolgersi – pur dopo l'annullamento di quest'ultimo – il rapporto di lavoro dei dipendenti camerali, sia vecchi che nuovi (anche perché era nel frattempo intervenuto l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90 a dettare disposizioni sull'ordinamento professionale, alle quali le Camere di commercio si sono adeguate creando aree di attività e distribuendo al loro interno le funzioni), senza che a tale situazione facessero, peraltro, seguito contestazioni o impugnazioni afferenti tale collocazione.

Con riguardo, più diretto, al contenuto dell'interrogazione, si assicura che le Camere di commercio hanno provveduto ad inquadrare in via definitiva tutti i propri dipendenti sia in applicazione della legge n. 644/94, sia in applicazione di norme contrattuali sopravvenute; per effetto di tali inquadramenti si registrano le seguenti situazioni:

a) dipendenti che hanno beneficiato delle disposizioni di favore contenute nella legge n. 644/94, in quanto in servizio *ante* 16 ottobre 1984 o assunti in forza di concorsi *in itinere* a quella data;

b) dipendenti che non hanno beneficiato delle disposizioni di favore contenute nella legge n. 644, pur essendo in servizio *ante* 16 ottobre 1984: per costoro la legge n. 644 non ha determinato una variazione dell'inquadramento già ottenuto in base a norme transitorie dei precedenti decreti interministeriali (articoli 107 del decreto interministeriale del 2 marzo 1981, articoli 107 e 108 del decreto interministeriale del 12 luglio 1982); in sostanza, i dipendenti in questione hanno ottenuto in via anticipata quello che la legge 644 ha poi riconosciuto a tutti i dipendenti;

c) dipendenti assunti dopo il 16 ottobre 1984: per costoro – in quanto manifestamente esclusi dal campo soggettivo di applicazione del decreto interministeriale del 12 luglio 1982, come completato dalle indicazioni di cui alla legge 644 – si è operato nel '94 confermando l'inquadra-

mento a quel momento conseguito nell'ordinamento per qualifiche funzionali;

d) per tutto il personale si è poi provveduto a garantire il transito dalle qualifiche funzionali all'ordinamento per categorie introdotto con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, sulla base della qualifica posseduta a tale data; risulta che la quasi totalità dei dipendenti abbia sottoscritto il contratto individuale che sancisce l'inserimento nel nuovo sistema, senza contestazioni di sorta.

*Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive*

VALDUCCI

(25 novembre 2003)

CASTELLANI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

è stato annunciato da parte dei responsabili delle Ferrovie dello Stato che alle Officine grandi riparazioni di Foligno non verrà più affidata la grande manutenzione dei locomotori ETR 500, che fino ad ora ha impegnato le peculiari professionalità che in tanti anni si sono sviluppate presso l'impianto di Foligno, importante struttura delle Ferrovie dello Stato;

questa inspiegabile decisione, non confrontata con le forze sindacali, non ha motivazioni plausibili atteso che la predetta manutenzione dei locomotori ETR 500 dovrebbe essere affidata, in alternativa al sito di Foligno, alle Officine di Vicenza, ove fino ad ora si è effettuata solo la manutenzione delle carrozze e quindi ove non sussiste alcuna esperienza per la manutenzione dei locomotori;

quanto sopra invece comporterebbe in Foligno una diminuzione della capacità produttiva dell'impianto mettendone in pericolo il futuro ed anche l'attuale consistenza organica per il mantenimento della quale nel passato sono state fornite assicurazioni,

si chiede di sapere:

quale sia l'effettiva strategia delle Ferrovie dello Stato in ordine alle attività produttive direttamente gestite;

per quale motivo sia stato deciso lo spostamento da Foligno a Vicenza delle attività di manutenzione dei locomotori ETR 500 senza un reale confronto sui costi, sull'opportunità del predetto trasferimento e sulle capacità produttive di ciascuna azienda delle Ferrovie dello Stato;

se il Governo abbia intenzione di far recedere le Ferrovie dello Stato dalla predetta decisione al fine di rispettare anche gli impegni, più volte assunti, per un rilancio e potenziamento delle Officine grandi riparazioni di Foligno.

(4-03661)

(21 gennaio 2003)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, le Ferrovie dello Stato s.p.a. hanno evidenziato che il processo di reingegnerizzazione della manutenzione del materiale rotabile in Trenitalia ha portato ad una parziale riallocazione nelle attività manutentive in ambito di *business unit* e per la flotta.

La manutenzione della flotta 500 nel suo complesso è affidata alla *business unit* ETR e mezzi leggeri che la esegue nello stabilimento di Vicenza.

Lo stabilimento di Foligno (ex Officina grandi riparazioni) continua ad eseguire le revisioni di officina sulla parte trazione degli ER 500-3kv (locomotive E 404); per tale tipo di tecnologia, sulla quale è stata maturata una specifica competenza, lo stabilimento continuerà ad operare in futuro.

Le locomotive degli ETR 500 e kv continueranno ad essere manutate presso lo stabilimento di Foligno anche se destinate ad essere riconvertite pure a servizio Intercity.

Complessivamente, fanno conoscere le Ferrovie dello Stato s.p.a., non sono stati spostati volumi di produzione da Foligno ad altri stabilimenti.

*Il Sottosegretario di Stato  
per le infrastrutture ed i trasporti*

SOSPURI

(3 dicembre 2003)

CASTELLANI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, recante «Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico – pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica», alla Tabella A tra i titoli di accesso alle classi di concorso 17/A-Discipline economico – aziendali e 197/A-Discipline giuridiche ed economiche non è indicata la «Laurea in economia del Turismo» nonostante il decreto ministeriale 19 ottobre 2000 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica preveda la equipollenza del predetto titolo di studio alla Laurea in Economia e Commercio ed in Economia Aziendale ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

che in ogni caso gli uffici periferici del Ministero dell'istruzione non si conformano a quanto previsto dal decreto ministeriale 19 ottobre 2000 ai fini della compilazione delle graduatorie per il conferimento delle nomine a tempo determinato e delle supplenze negli istituti secondari, si chiede di conoscere:

se si intenda dare istruzioni agli uffici territoriali di applicare il richiamato principio di equipollenza tra la Laurea in Economia del Turismo e la Laurea in Economia e Commercio;

se non si ritenga più opportuno ed utile modificare di conseguenza il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39.

(4-05213)

(18 settembre 2003)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale l'onorevole interrogante chiede l'equipollenza tra la Laurea in Economia del Turismo e quella in Economia e commercio ai fini della compilazione delle graduatorie d'insegnamento per il conferimento delle nomine a tempo determinato e delle supplenze.

Al riguardo si precisa che l'equipollenza della Laurea in economia del turismo alla Laurea in economia e commercio è riconosciuta con decreto ministeriale del 19 ottobre 2000 soltanto ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi e non ai fini dell'insegnamento.

Si informa che la richiesta di introdurre la laurea in Economia del Turismo nell'ordinamento delle classi di concorso, di cui al decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, è all'esame dell'Amministrazione.

In via preliminare dovrà essere verificata la corrispondenza del piano di studi con i programmi di insegnamento al fine di valutare l'idoneità dei laureati in Economia del turismo a svolgere la propria attività in qualità di docenti. Successivamente, ai sensi delle norme vigenti, solo a conclusione dell'*iter* procedimentale che prevede l'acquisizione dei pareri degli Ispettori Tecnici del settore, del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio Universitario Nazionale, si può disporre l'inserimento di una nuova laurea tra i titoli di accesso all'insegnamento.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione  
l'università e la ricerca*

APREA

(21 novembre 2003)

CHINCARINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali.* – Premesso che:

la regolazione dei livelli delle acque del lago di Garda non è mai stata fissata con un provvedimento del Ministero dei lavori pubblici e che l'unico documento ufficiale cui si può far riferimento è il piano di regolazione del lago di Garda, favorevolmente valutato dalla IV sezione del Consiglio superiore dei Lavori pubblici con voto n. 55 dell'11 marzo 1965;

l'ufficio Dighe di Milano, nell'ambito dell'attività cui è istituzionalmente preposto ha raccomandato continuamente al Gestore della Diga di Salionze (edificio regolatore dei livelli del lago di Garda) di adottare criteri di gestione cautelativi dello sbarramento e dell'invaso, diretti a garantire lo smaltimento in sicurezza delle portate di piena prevedibili;

in data 14 novembre 2002 il livello delle acque del lago era di cm. 101 sullo zero idrometrico di Peschiera del Garda e lo scarico di 30 mc/sec;

in data 19 novembre il livello era di cm. 118 con scarico 45 mc/sec;

in data 22 novembre il livello era di cm. 125 con scarico 45 mc/sec. In mattinata alle ore 10.30 si riuniva la Commissione per la regolamentazione del lago di Garda, istituita con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 14 del 31 gennaio 2001. Nel corso di tale animata riunione si esprimeva da parte di tutti i partecipanti viva preoccupazione per l'aumento del livello delle acque, anche in considerazione delle previsioni metereologiche. Addirittura il rappresentante della Provincia autonoma di Trento paventava reale l'ipotesi di un'imminente apertura della Galleria Mori-Torbole per prevenire una possibile esondazione del fiume Adige;

in tale riunione l'ingegner Quarta attuale gestore dello sbarramento di Salionze affermava che non sarebbe intervenuto: «... Non ravvedendone la necessita»;

nel primo pomeriggio il Prefetto di Verona scriveva al Presidente del Magistrato alle acque di Venezia ed all'ingegner Quarta: «... si rende indispensabile intervenire su portata sbarramento Salionze a seguito vivissime preoccupazioni rappresentate per incolumità pubblica». A tale nota seguiva un'aumento della portata dello scarico a 60 mc/sec;

oggi, 26 novembre, il livello è di cm. 135 con scarico 80 mc/sec. Ben oltre ogni limite previsto da tabelle, buon senso e rispetto per le comunità gardesane;

i consigli regionali delle quattro regioni attraversate dal fiume Po hanno deliberato la costituzione dell'AIPO. A decorrere dall'8 aprile 2002 la gestione dello sbarramento di Salionze è stata attribuita alle competenze della Regione Lombardia e per essa appunto all'Agenzia interregionale per il Po. Tuttavia la gestione resta inspiegabilmente e saldamente nelle mani dell'ingegner Quarta a giudizio dell'interrogante inadeguato a recepire la nuova realtà climatica e metereologica evolutasi nell'ultimo decennio,

si chiede di sapere:

quali ostacoli burocratici siano intervenuti che consentano all'ingegner Quarta di continuare a gestire in assoluta autonomia lo sbarramento di Salionze;

quali strumenti si ritenga di adottare per limitare il pericoloso aumento delle acque del lago di Garda;

quali interventi si ritenga urgentemente di adottare per tranquillizzare le popolazioni del lago e quelle a sud dello sbarramento.

(4-03420)

(26 novembre 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, e sulla base degli elementi forniti dalla Regione Veneto, si comunica quanto segue.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, trasferendo una serie di competenze dallo Stato alle Regioni ha iniziato un processo di decentramento, peraltro ancora non concluso, il cui risultato più importante sarà senz'altro quello di rendere le Amministrazioni regionali e locali più vicine alle problematiche dei cittadini.

In modo più specifico, inoltre, nel corso del 2002 le Regioni che ricadono nel bacino del Po hanno istituito e attivato l'AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po), dando così corpo alla volontà di avere una gestione diretta e unitaria di un'area così importante ed estesa che necessariamente richiede la collaborazione tra le Regioni implicate.

Circa gli ostacoli burocratici che hanno limitato l'autonomia di gestione dello sbarramento di Salionze, si richiama la *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2003, dove è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2002 di «Trasferimento all'AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Il citato provvedimento, all'articolo 5 – «Nucleo operativo di Mantova del Magistrato alle acque di Venezia», stabilisce che, con decorrenza 1° gennaio 2003, i beni mobili ed immobili, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Nucleo operativo di Mantova del Magistrato alle acque di Venezia, per quanto riguarda le funzioni idrauliche connesse alla medesima Agenzia, sono trasferite all'AIPO.

In attuazione di tale normativa, il nuovo Direttore dell'Ufficio di Parma è l'Ing. Salvatore Rizzo, al quale è altresì attribuita la responsabilità delle manovre del citato manufatto.

Pertanto, con la gestione del manufatto di Salionze ad opera dell'AIPO, organismo ove le quattro regioni partecipano pariteticamente, si ritengono superate le questioni sollevate e si garantisce, per quanto di competenza, il massimo interesse della Regione Veneto alla gestione del livello del lago.

*Il Ministro per gli affari regionali*

LA LOGGIA

(3 dicembre 2003)

---

CORTIANA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che: sabato 14 settembre 2002 la trasmissione da parte di Stream della partita di campionato Modena-Milan ha subito interruzioni dovute ad attività di aggiornamento delle frequenze della televisione digitale in funzione «anti-pirateria»;

sabato 21 settembre 2002 la trasmissione da parte di Telepiù digitale (Telepiù Nero) della partita di campionato Milan-Perugia ha subito sospensioni nella parte finale del primo tempo e per la prima mezz'ora del secondo tempo a causa, stavolta, di inconvenienti tecnici dovuti alla pioggia che nel contempo si era abbattuta a Milano;

di questi eventi, come in altre occasioni del campionato 2001-2002, sono vittime gli abbonati regolari e i fruitori di questi servizi a pagamento;

visto che, come ammesso dalle stesse televisioni digitali, gli utenti non hanno del tutto usufruito di un servizio pagato come clienti delle *pay per view* (acquisto della singola partita) o *pay tv* (acquisto di un pacchetto di canali comprendenti gli anticipi ed i posticipi della serie A),

si chiede di sapere:

quali siano gli organi preposti alla verifica della corretta erogazione di questi servizi esclusivi;

se esistano mezzi di risarcimento per i clienti dei servizi delle televisioni digitali.

(4-02997)

(25 settembre 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno precisare che dal momento della presentazione dell'atto parlamentare in esame la situazione relativa alle due piattaforme Telepiù e Stream ha subito notevoli cambiamenti.

In particolare, come è noto, con decisione del 2 aprile 2003 la Commissione europea ha autorizzato l'operazione di concentrazione tra Telepiù e Stream dando origine alla piattaforma unica Sky.

Nella medesima decisione la Commissione europea ha previsto che la risoluzione di eventuali controversie compete all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

È, in ogni caso, compito di tale Autorità, ai sensi della legge n. 249/1997, la tutela dei consumatori e degli utenti (art. 1, comma 12), nonché la vigilanza sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti forniti da ciascun operatore titolare di concessione o di autorizzazione (art. 1, comma 6, lett. b).

In tale contesto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha costituito – con determinazione n. 9/2003 del 28 luglio 2003 – l'Unità per il monitoraggio delle attività relative alla costituzione della piattaforma unica.

Tale organismo ha richiesto alla società Sky s.r.l. elementi conoscitivi in merito alle attività di avvio della piattaforma unica, con particolare attenzione agli aspetti di tutela dell'utenza, quali le informazioni rese ai consumatori, le modalità di assistenza ai clienti, le condizioni contrattuali applicate, la previsione di eventuali indennizzi da corrispondere agli abbonati delle precedenti piattaforme.



Allo scopo di disporre di un quadro complessivo della situazione la stessa Unità, dopo aver audito l'associazione dei consumatori Adiconsum e analizzato le segnalazioni pervenute da parte degli utenti, ha tenuto, il 18 settembre 2003, un'audizione con la stessa società Sky.

Stando a quanto riferito dall'Autorità gli elementi conoscitivi richiesti sono in corso di acquisizione ed hanno lo scopo di verificare la conformità dei comportamenti tenuti dalla citata società alle norme di tutela del consumatore anche in relazione agli obblighi di informazione e trasparenza contrattuale che il decreto legislativo n. 185/99 pone nell'ambito delle attività di commercializzazione attraverso modalità di comunicazione a distanza (Internet, *call center*, ecc.).

Per quanto attiene ai reclami ed ai contenziosi tra la società Sky e gli utenti, al termine di un'analisi del quadro normativo vigente e in rispondenza agli impegni assunti dalla medesima società dinanzi alla Commissione europea, l'Autorità ha ritenuto di poter applicare, con le opportune modifiche, il regolamento per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e gestori contenuto nella delibera 182/02/CONS.

La ripetuta Autorità ha rappresentato inoltre che, qualora la particolare posizione di forza sul mercato assunta da Sky determinasse situazioni lesive per gli interessi dei consumatori anche per il tramite dell'imposizione di condizioni non concorrenziali agli altri operatori del settore, l'Autorità potrà intervenire anche su istanza di parte per la soluzione della controversia in essere; la procedura applicabile sarà assimilabile a quella contenuta nella delibera 148/01/CONS (adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni).

La tutela degli utenti è, in conclusione, garantita dal quadro normativo di riferimento composto, oltre che dalle norme in materia di tutela del consumatore (ad esempio la legge n. 281/98 e il decreto legislativo n. 185/99) e dalle norme di settore, dagli impegni assunti dalla società Sky dinanzi alla Commissione europea e che costituiscono parte integrante della decisione che la stessa Commissione ha adottato al fine di consentire la formazione di una piattaforma unica.

*Il Ministro delle comunicazioni*

GASPARRI

(25 novembre 2003)

COSTA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che la stazione ferroviaria della Città di Matino (Lecce) (ferrovie del Sud-Est) versa in condizioni di completo degrado;

che, in particolare, all'interno della stazione vi è la «piccola», sulla cui volta si sono accumulati da anni detriti mai rimossi;

che tutto ciò è intollerabile e privo di decoro,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per restituire alla stazione ferroviaria di Matino la dignità che le spetta.

(4-04878)

(3 luglio 2003)

RISPOSTA. – Occorre premettere che quanto rappresentato non rientra nella competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in seguito al trasferimento alle Regioni ed agli altri Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni.

Infatti, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 15 del suddetto decreto, sono stati stipulati Accordi di programma con le Regioni a statuto ordinario, tra le quali anche la regione Puglia, con cui sono state individuate le funzioni inerenti l'amministrazione e la programmazione in materia di servizi ferroviari di interesse locale ed attribuiti i finanziamenti stessi alla competenza regionale.

Tuttavia, nonostante la menzionata delega alle Regioni, in considerazione dell'attuale partecipazione quale socio unico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Società Ferrovie Sud-Est S.r.l., si è ritenuto opportuno procedere all'acquisizione di ogni elemento utile a fare chiarezza sull'argomento.

La direzione di esercizio della ferrovia ha fatto presente che le risorse disponibili per la manutenzione delle infrastrutture delle Ferrovie del Sud-Est sono destinate prioritariamente ad interventi che riguardano la sicurezza e la regolarità dell'esercizio e pertanto, stante l'attuale carenza di fondi, non possono essere destinate a tinteggiature o restauri dei prospetti esterni delle stazioni.

Dalle verifiche effettuate dalla direzione esercizio delle Ferrovie del Sud-Est è emerso che sulla pensilina del magazzino merci si è riscontrata la presenza di alcuni sassi, presumibilmente lanciati da ragazzi, che non costituiscono pericolo alcuno ma che saranno rimossi in tempi brevi.

*Il Sottosegretario di Stato  
per le infrastrutture ed i trasporti*

SOSPIRI

(3 dicembre 2003)

CREMA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che il 28 novembre 2002 si è verificato un grave incendio all'impianto TD5 del Petrolchimico di Porto Marghera, che ha messo in chiaro, una volta ancora, che il sistema industriale di Marghera è prossimo al collasso, se non si interviene per garantire la sicurezza a chi vi lavora ma anche a chi vive nell'area veneziana, mettendo in atto con le prescrizioni della legge Seveso/*bis* sulla sicurezza delle industrie a rischio;

che l'area tutta deve essere riprogettata nel rispetto dell'equilibrio ambientale, al fine di uscire da questo allarme rosso, causato da incidenti, rifiuti tossici e fanghi contaminati,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che vengano attuati gli accordi di programma di Porto Marghera, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza degli impianti, anche con la realizzazione di sistemi di monitoraggio e di allertamento automatico in caso di incidenti e di malfunzionamenti, individuando le migliori tecnologie disponibili e con l'eliminazione totale dei fanghi mercuriali dagli impianti cloro/soda e attraverso una normativa legislativa che renda obbligatoria la procedura di bonifica dei siti contaminati, secondo le indicazioni del *master plan* e la cessione dei terreni ad un ente pubblico preposto alla gestione dell'area.

(4-03543)

(11 dicembre 2002)

RISPOSTA. - Il sito di Venezia-Porto Marghera è incluso nell'elenco dei siti di interesse nazionale da bonificare, di cui alla legge n. 426/98 e, come tale, soggetto anche alle disposizioni del decreto ministeriale n. 471/99. Tale sito, perimetrato dalla citata legge, comprende un'area più vasta di quella oggetto dell'Accordo sulla chimica in quanto, oltre all'area del petrolchimico, ricomprende anche altre aree industriali e residenziali, potenzialmente inquinate.

Ciò detto, l'Accordo di programma sulla chimica di Porto Marghera individua le iniziative di soggetti pubblici e privati per la bonifica dell'area del petrolchimico di Porto Marghera, sulla base di un calendario che prevede interventi di monitoraggio del sistema ambientale e significativi investimenti. Accanto alle azioni volte alla bonifica dei siti è prevista la realizzazione di interventi tecnologici sugli impianti fissando tempi e risorse finanziarie necessari a permettere uno sviluppo eco-compatibile della zona.

Una delle problematiche più complesse incontrate nell'attuazione dell'Accordo è quella legata alle attività di bonifica dei siti inquinati disciplinati dal decreto ministeriale n. 471 del 1999. Per affrontare tali difficoltà si è reso necessario un protocollo aggiuntivo, divenuto esecutivo con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2001.

L'atto integrativo dell'Accordo prevede l'elaborazione e l'approvazione di un apposito *master plan* sulle bonifiche che consentirà di procedere con tempi certi e procedure omogenee e condivise alla realizzazione delle iniziative da assumere nel sito.

Il *master plan* è lo strumento individuato per orientare i progetti di bonifica coerentemente ad un obiettivo generale di riqualificazione dell'area attraverso l'indicazione delle tipologie di intervento, delle modalità organizzative delle soluzioni attuabili e della tempistica degli interventi.

Bisogna, peraltro, sottolineare che le difficoltà incontrate nel dare pratica attuazione alle procedure di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza dei siti inquinati previste dal decreto ministeriale n. 471 del 1999 sono state recepite a livello istituzionale. È stato, infatti, previsto il coordinamento tra il procedimento autorizzativo dei progetti di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale di cui al decreto ministeriale n. 471/99 con le procedure previste dal citato Accordo.

Inoltre, il disegno di legge che delega il Governo alla redazione di testi unici in materia ambientale (delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) prevede una riforma di tale disciplina ed inserisce espressamente tra i principi e criteri per l'esercizio della delega quello di favorire la conclusione di accordi di programma tra soggetti privati e amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza.

Per quanto attiene agli interventi volti alla realizzazione di nuovi impianti con tecnologie a ridotto impatto ambientale si fa presente che sia per il programma di bilanciamento CVM-PVC di EVC (Incos) che per l'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto cloro-soda a membrana si è in attesa della pronuncia di valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente.

Appare, comunque, particolarmente significativo il dato riguardante gli investimenti già realizzati dalle imprese, che è pari a circa i due terzi del totale (pari a circa 1000 miliardi di vecchie lire) previsto dall'Accordo.

Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni, risulta che un Piano di Emergenza Esterna (PEE), relativo all'intero polo industriale, è stato redatto e che l'ultima versione risale al 1998. Risulta, inoltre, che a seguito delle verifiche ispettive che stanno interessando i vari stabilimenti dell'area, a partire dal febbraio 2002 è stato raccomandato al Prefetto di procedere all'aggiornamento del PEE, anche alla luce del decreto legislativo del 17 agosto 1999 di recepimento della cosiddetta direttiva Severo (n. 96/82/CE).

Per quanto concerne la sicurezza della popolazione, in attuazione dell'Accordo di Programma sulla chimica e nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione Veneto, con la Convenzione stipulata con l'ARPAV il 18 maggio 1998, spetta al Servizio Prevenzione Industriale della stessa ARPAV la predisposizione del «Piano per l'informazione della popolazione interessata al rischio industriale».

Risulta, inoltre, che il Comune di Venezia, nell'ambito di un progetto sperimentale che, secondo un programma della stessa Amministrazione, dovrà essere esteso a tutto il territorio potenzialmente esposto, ha installato un sistema di segnalazione acustica che attualmente copre le aree di Marghera e Malcontenta.

In aggiunta, poi, alle modalità già pianificate dalle autorità competenti in tema di diffusione delle notizie relative ad eventi calamitosi ed ai rischi connessi, risulta che si stanno esaminando delle soluzioni tendenti a migliorare il sistema delle comunicazioni nelle fasi immediatamente suc-

cessive all'incidente, mediante messaggi precostituiti da inoltrare in automatico e tempestivamente alle emittenti radiofoniche e televisive al fine di assicurare una più precisa e puntuale circolazione delle notizie.

Per fare il punto sullo stato di attuazione dell'accordo di programma ed affrontare i problemi ancora aperti, nel mese di dicembre 2002 è stato istituito a Palazzo Chigi il tavolo per la chimica e sono stati istituiti tavoli tecnici.

Relativamente a tale Accordo il Ministero delle attività produttive considera prioritario, tra l'altro, non eludere la questione ambientale ed assumerla come questione centrale per lo sviluppo della chimica italiana, stanziando massicce e ben più adeguate risorse, non soltanto per mettere in sicurezza ma anche per bonificare i siti industriali, al fine di conseguire concretamente gli obiettivi del risanamento e della reindustrializzazione.

*Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive*

VALDUCCI

(25 novembre 2003)

CREMA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

– Premesso:

che molti istituti scolastici superano la soglia stabilita dal tetto ministeriale per l'acquisto dei testi scolastici: infatti la spesa media per i libri obbligatori, per una prima liceo, è molto al di sopra dei 303 euro previsti dal decreto ministeriale n. 13 del 13/02/2002, poiché a questi vanno aggiunti i vocabolari e gli atlanti che, benché siano consigliati, in realtà non possono che essere obbligatori;

che i testi ancora validi vengono cambiati dagli istituti con grande frequenza, tanto da non poter essere usati dai fratelli minori, senza tener conto di quelli fatti acquistare in più dai docenti nel corso dell'anno scolastico, costringendo le famiglie ad un esborso complessivo ingiustificato,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi di controllo il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di far rispettare la circolare ministeriale emanata dallo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per far sì che la scelta dei libri da parte dei docenti rientri nella spesa stabilita, facendo in modo che l'utilizzo dei testi scolastici copra un ampio periodo scolastico, come già accade nei nostri paesi vicini d'Europa, favorendo così lo scambio di libri usati come corretto approccio dei giovani verso il rispetto dei materiali scolastici ed un corretto modello educativo.

(4-05287)

(25 settembre 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo nel precisare, preliminarmente, che in merito al fenomeno del caro libri questo Ministero non ha alcun potere di intervento nel mercato, al fine di calmierare il prezzo di vendita dei libri sco-

lastici, si deve far presente che la medesima Amministrazione, nell'ambito delle attribuzioni che le sono proprie, ha posto ogni intervento affinché possa essere evitato un eccessivo aggravio di spesa alle famiglie.

In data 13 febbraio 2002 è stato emesso un decreto dirigenziale con il quale è stato determinato il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline di ciascun anno di corso della scuola secondaria di primo grado e per le discipline del primo anno di corso degli indirizzi di studio della scuola secondaria superiore da assumere quale limite all'interno del quale i docenti possono operare le proprie scelte.

Con la circolare del 13 marzo 2003, concernente l'adozione dei libri di testo nella scuola elementare e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, per l'anno scolastico 2003/2004 è stato anche precisato che non è consentito alcun incremento del prezzo massimo complessivo del tetto stabilito per l'anno scolastico 2002/2003.

Con la stessa circolare è stata anche richiamata la personale responsabilità dei singoli dirigenti scolastici ai fini della puntuale osservanza delle disposizioni ivi contenute.

È stata poi attivata una specifica procedura per monitorare la situazione nelle singole istituzioni scolastiche ed è stato richiesto anche ogni impegno da parte dell'amministrazione scolastica per garantire il rispetto dei tetti stabiliti in modo da evitare alle famiglie spese non previste.

Il servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica sta procedendo ora, d'intesa con l'Associazione Italiana Editori, alla realizzazione di un puntuale monitoraggio del costo dei libri di testo presso le predette istituzioni scolastiche. Pertanto al termine della suddetta rilevazione sarà possibile valutare concretamente il rispetto delle disposizioni impartite con la circolare n. 13 del 13 febbraio 2003 in ordine al contenimento del costo dei libri di testo.

Si rammenta, inoltre, che con decreto del 16 luglio 2003 il Ministero ha ripartito tra le varie Regioni la somma di 103.291.000 euro, pari a 200 miliardi di vecchie lire, per consentire alle amministrazioni locali la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo agli alunni meno abbienti delle scuole medie e, anche in comodato, agli studenti delle scuole secondarie superiori.

Relativamente poi all'utilizzo dei testi scolastici per un ampio periodo si fa presente che il decreto ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547, recante norme tecniche per la compilazione dei libri di testo della scuola dell'obbligo, contiene specifiche disposizioni finalizzate ad agevolare l'uso dei testi scolastici per diversi anni, stabilendo che i libri di testo o le sezioni che lo compongono possono essere aggiornati solo in caso di obiettive necessità determinate da sostanziali innovazioni scientifiche o didattiche mediante aggiunta, eliminazione, sostituzione o riedizione di sin-

gole parti o sezioni. Le nuove edizioni del libro di testo debbono, in ogni caso, recare l'indicazione puntuale delle modifiche resesi necessarie.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,  
l'università e la ricerca*

APREA

(21 novembre 2003)

EUFEMI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il Ministero interrogato, con circolare del Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione, Divisione generale degli ordinamenti scolastici, ufficio IX, fissa, per gli extracomunitari docenti, ai fini del riconoscimento della relativa abilitazione, oltre ad alcuni requisiti, condivisibili, anche la conoscenza della lingua italiana «certificata» dall'Università per stranieri di Perugia o da quella di Siena;

tale certificazione comporta, per l'extracomunitario, un esame finale e sei mesi di frequenza obbligatoria in dette sedi;

è di tutta evidenza il fatto che moltissimi extracomunitari per motivi soprattutto di famiglia e di lavoro non possono soggiornare sei mesi a Perugia o Siena e sono impediti, quindi, a conseguire un'abilitazione che potrebbe significare miglioramento delle condizioni di vita o occupazione,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti si intenda porre in essere per consentire agli extracomunitari, residenti in regioni diverse, di conseguire tale «certificazione»;

se non si ritenga che anche altri istituti a carattere nazionale (Dante Alighieri e via dicendo) oltre alle Università possano assicurare tale «certificazione»;

se non si ritenga infine che, una volta ottenuta la cittadinanza italiana, tale «certificazione» debba ritenersi superata e impartire, per questo caso, disposizioni alla struttura ministeriale competente per integrare in tal senso la circolare di cui alle premesse.

(4-05280)

(25 settembre 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la certificazione CILS (Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera – rilasciata dall'Università di Siena) o la certificazione CELI (Certificazione Conoscenza Lingua Italiana – rilasciata dall'Università di Perugia) viene richiesta sia ai cittadini comunitari sia agli stranieri.

Per conseguire tale certificazione non è necessaria alcuna frequenza ma, più semplicemente, occorre sostenere un esame a cui si accede mediante una semplice domanda da presentare almeno trenta giorni prima della data della prova stessa.

L'esame può essere sostenuto anche in sedi diverse da quelle dell'Università di Siena o Perugia. Infatti tali Università sono convenzionate con diversi soggetti dislocati sia in ambito nazionale che estero.

Per quanto riguarda il caso di coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e chiedano di poter svolgere la funzione docente si ritiene che, proprio in considerazione della particolare delicatezza dell'attività professionale che intendono svolgere, non si possa richiedere una generica conoscenza della lingua italiana, ma occorre che questa vada comprovata e certificata. In sostanza, l'acquisizione della cittadinanza non è indicatore di possesso di competenze linguistiche.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,  
l'università e la ricerca*

APREA

(21 novembre 2003)

FLAMMIA. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:  
in Irpinia sono stati realizzati molteplici insediamenti industriali con i fondi della legge di ricostruzione post-sisma, n° 219/81;

la maggioranza degli insediamenti appartengono ad imprenditori del nord o comunque provenienti da altre aree del Paese;

considerato che:

quasi nessun insediamento ha rispettato i programmi occupazionali previsti al momento del finanziamento pubblico;

molteplici impianti hanno vissuto gravi fasi di crisi, con sospensione o chiusura di attività, fallimenti, cambi di proprietà ecc., con gravissime ripercussioni sull'occupazione;

spesso le crisi non risultano essere tanto il prodotto di difficoltà di mercato e competitività, quanto di manovre manageriali discutibili ed oscure;

ritenendo in questo quadro emblematica la crisi che investe attualmente gli insediamenti della Ingred, nell'area del Calaggio e della Prometal, nell'area industriale di San Mango sul Calore, in quanto la prima rischia la definitiva chiusura, a seguito dell'acquisto dei macchinari dell'azienda da parte del Presidente della Confindustria, D'Amato, il quale, contravvenendo agli impegni, sta trasferendo i suddetti macchinari in altra azienda; la seconda rischia anch'essa la chiusura, a seguito degli impegni non mantenuti dall'azienda torinese CLN con i vecchi proprietari;

visti gli enormi guasti prodotti da una politica industriale di questo tipo per l'Irpinia e per l'intero Mezzogiorno,

chiede di conoscere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per porre termine a questo processo di rapina industriale che va perpetuandosi a danno delle popolazioni irpine, del Mezzogiorno e dello stesso Stato, considerato che gli insediamenti industriali in questione sono stati fatti con risorse pubbliche;



quali azioni intenda intraprendere per definire la situazione di decine e decine di aziende delle aree industriali *ex art. 32*, legge 219/81, che, da anni, si trovano sotto curatela fallimentare.

(4-04551)

(14 maggio 2003)

RISPOSTA. – Si comunica che i programmi agevolati ai sensi della legge n. 219/81 sono 604 *ex art. 21* e 271 *ex art. 32*, e quindi complessivamente 875, a fronte dei quali sono state fatte 332 revoche.

Per tutte le iniziative revocate è stata attivata la procedura di recupero dei contributi prevedendo altresì, per le iniziative *ex art. 32*, di trasferire i lotti ai consorsi A.S.I. per la successiva utilizzazione.

In alcuni casi, a seguito di specifiche proposte della curatela fallimentare, autorizzate dal Giudice competente, sulla base di positivo parere dell'avvocatura, si è acconsentito al subentro di altre ditte che hanno assicurato il raggiungimento delle finalità dei progetti originari. Per tutte le iniziative non revocate (543) sono state confermate le agevolazioni o sono in corso le relative conferme, risultando rispettati gli obiettivi produttivi ed occupazionali.

Relativamente alle iniziative della ditta «Ingred» si specifica che la stessa non risulta aver avuto agevolazioni ai sensi della legge n. 219/81.

Per quanto concerne la ditta «Prometal» si riferisce quanto segue: il decreto di ammissione al contributo risale al 27.1.1984; con decreto del 25.10.1994 è stato approvato il collaudo finale e determinato il contributo definitivo. Il decreto di trasferimento in proprietà del lotto è intervenuto in data 3.2.1998.

Avendo ottemperato a tutti gli obblighi di legge (sono stati assolti gli impegni produttivi ed occupazionali nel quinquennio successivo all'approvazione del collaudo) non è possibile alcuna azione di rivalsa indipendentemente dalle vicende che possono interessare l'azienda.

In definitiva le situazioni di crisi, indipendentemente dai motivi che le hanno determinate – quali difficoltà di mercato o «manovre manageriali discutibili ed oscure» – hanno sempre prodotto l'assunzione dei dovuti provvedimenti di competenza da parte dell'Amministrazione del Ministero delle attività produttive, nel rispetto dello specifico quadro normativo vigente.

*Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive*

GALATI

(19 novembre 2003)

FLORINO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che la Tirrenia s.p.a. di navigazione del gruppo IRI per il servizio di ristorazione ed altro ha ritenuto di avvalersi da svariati anni dell'apporto di appalti di servizio di *catering* sulle sue navi;

che diverse unità lavorative sono state per decenni utilizzate in molteplici mansioni con le ditte appaltatrici;

che nell'anno 2001 all'atto della cessazione della gestione dell'appalto del servizio di *catering* della Scoccimarro s.p.a. si ritenne, in data 7 maggio dell'anno suddetto, previo accordo con le organizzazioni sindacali, di sottoscrivere un protocollo d'intesa prevedendo il passaggio dei lavoratori alla T.E. s.p.a. (Tirrenia s.p.a. Eurocatering Mare srl) subentrante negli appalti Tirrenia;

che il passaggio di cantiere dei lavoratori poteva effettuarsi a condizione di assenso ad un contratto minimo non vincolato dalle normative relative ai Contratti dei marittimi;

che il venir meno alle norme contrattuali e ai principi sanciti dalle stesse, da parte del subentrante appaltatore, ha innestato da parte dei lavoratori un legittimo ricorso presso le competenti sedi giudiziarie;

che gli ex nove marittimi della Tirrenia da sempre addetti a mansioni, orari e materiali appartenenti alla compagnia con chiara interposizione di mano d'opera ne chiedono la diretta assunzione;

che da un anno i suddetti lavoratori non percepiscono stipendio, assistenza sanitaria, né benefici di indennità di disoccupazione per il possesso improprio dei loro libretti di lavoro ancora nelle mani della compagnia di navigazione Tirrenia Eurocatering;

che la magistratura del lavoro investita dai ricorrenti rinvia nel tempo ogni decisione, aggravando ulteriormente la fragile resistenza degli stessi,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che hanno indotto la Tirrenia Eurocatering a richiedere ai suddetti lavoratori un servizio con relativo espletamento con paga ridotta e a determinate condizioni;

i motivi che inducono una società del gruppo IRI con finanziamenti pubblici a tenere fuori dall'organico lavoratori utilizzati per oltre un ventennio;

se si intenda accertare se nelle varie fasi siano stati salvaguardati i diritti dei lavoratori;

se non siano state violate dalle stesse organizzazioni sindacali tutte le procedure di «trasferimento» dalla vecchia società appaltante Scoccimarro s.p.a. alla Tirrenia Eurocatering.

(4-01871)

(2 aprile 2002)

RISPOSTA. – Si fa presente che a seguito degli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli a carico della Società di

Navigazione Tirrenia S.p.A., è emerso che la stessa ha affidato in appalto alle Società Ligabue e Scoccimarro fino al 2001 il solo servizio di cassa a bordo delle proprie navi, mentre per la ristorazione e gli altri servizi di *catering* connessi si è avvalsa di proprio personale dipendente.

All'atto della cessazione del predetto contratto, in data 7 maggio 2001, presso la Sede della FILCAMS-CGIL di Napoli è stato siglato un protocollo di intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e la società Tirrenia Eurocatering S.p.A. (nata dalla fusione della Eurocatering Mare S.r.l. e della Tirrenia S.p.A.), la quale ha rilevato con un contratto *ex novo* l'appalto di cui sopra, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

In sede di accordo tra le parti si è convenuto che i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Società Ligabue e Scoccimarro, ed impegnati a bordo delle navi Tirrenia S.p.A., sarebbero stati assunti *ex novo* ed a tempo indeterminato dalla Tirrenia Eurocatering S.p.A., riconoscendo agli stessi il IV livello del Contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo e dei pubblici esercizi. Per quanto concerne, altresì, le differenze retributive derivanti dai diversi inquadramenti riconosciuti dalle società uscenti, le stesse sarebbero state erogate dalla Tirrenia Eurocatering S.p.A. quale superminimo assorbibile nei due successivi rinnovi contrattuali (50% per rinnovo) ed in occasione dei passaggi di livello.

In sede di accordo è stato, inoltre, concordato che il personale assunto a tempo determinato dalle società Ligabue e Scoccimarro avesse un diritto di precedenza in relazione alle eventuali future assunzioni a tempo determinato di cui la Tirrenia Eurocatering avesse necessità.

In data 28.5.2001, sempre presso la sede regionale della FILCAMS CGIL, si è tenuto un nuovo incontro tra l'azienda e le organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine di esaminare le problematiche connesse all'assunzione delle predette maestranze.

In tale sede la Tirrenia Eurocatering ha ribadito la propria disponibilità ad assumere *ex novo*, a tempo indeterminato e senza periodo di prova, a far data dall'1.6.2001, i lavoratori di cui sopra alle condizioni economiche e di inquadramento sopra riportate nonché a rispettare, fino alla stipula di un nuovo accordo integrativo aziendale, i turni di lavoro adottati in precedenza dalle società Ligabue e Scoccimarro, che prevedevano di effettuare 60 giorni di imbarco e 30 giorni di riposo a terra.

A seguito dei suddetti accordi, a far data dal 1° giugno 2001, gli ex dipendenti della società Ligabue (13 unità lavorative) sono stati assunti dalla Tirrenia Eurocatering, mentre i nove ex dipendenti della Società Scoccimarro, a cui si fa riferimento nell'interrogazione in esame, nonostante la disponibilità manifestata dalla Tirrenia Eurocatering, hanno proposto, in data 20.7.2001, apposite vertenze di lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli nonché adito, in data 3.8.2001 e prima della seduta fissata per il tentativo di conciliazione, l'Autorità Giudiziaria, presentando ricorso alla Sezione Lavoro presso il Tribunale di Napoli.

Si fa presente, poi, che in data 8.4.2002 la Tirrenia Eurocatering ha restituito ai lavoratori, con i quali a tale data non era stato raggiunto alcun

accordo né in sede giudiziale che stragiudiziale, i libretti di lavoro e ogni altra documentazione di lavoro.

Si precisa, inoltre, che a far data dal dicembre 2001 due dei nove lavoratori suddetti hanno raggiunto, in sede conciliativa, un'intesa con la Tirrenia Eurocatering ed attualmente prestano la propria opera lavorativa presso la medesima, alle condizioni di cui agli accordi stipulati in sede sindacale sia per quanto concerne gli aspetti normativi che economici (orario di lavoro, turni di imbarco e periodi di riposo a terra, indennità di cassa, ecc.).

In data 18.7.2002, presso il Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro è stato redatto il verbale di conciliazione relativo alla controversia di lavoro in atto tra 6 lavoratori e le società Tirrenia di Navigazione S.p.A., Tirrenia Eurocatering S.p.A., Eurocatering Mare S.r.l., Scoccimarro S.p.A. e Costa Crociere.

A seguito del verbale di conciliazione per 5 lavoratori si è proceduto, da parte della Tirrenia Eurocatering S.p.A., all'assunzione *ex novo* ed a tempo indeterminato completamente separato da quello precedentemente intercorso con la Scoccimarro S.p.A. e le altre precedenti società operanti sulle navi della Tirrenia e contemporaneamente ai suddetti lavoratori è stato riconosciuto dalla Tirrenia Eurocatering S.p.A., a mero titolo di transazione novativa e di risarcimento, la somma di 3.253,67 euro netti cadauno. Solo uno dei lavoratori ricorrenti ha dichiarato di non essere interessato ad instaurare alcun rapporto di lavoro ed ha ottenuto a titolo risarcitorio e transattivo la somma di 5.835,96 euro netti.

I lavoratori che hanno accettato l'assunzione sono stati effettivamente assunti dalla predetta società, uno in data 10 agosto 2002, tre in data 21 agosto 2002 ed uno il 17 settembre 2002; tutti risultano essere ancora in forza presso la Tirrenia Eurocatering S.p.A.

Dalle notizie assunte in sede ispettiva è emerso che, allo stato attuale, solo per un lavoratore che aveva intrapreso singolarmente analogo giudizio contro le predette società è tuttora in corso la controversia, che allo stato risulta peraltro sospesa in quanto la Tirrenia ha eccepito il mancato esperimento del tentativo di conciliazione nei confronti di una delle società convenute in giudizio.

Pertanto in attesa della definizione della lite in sede giudiziaria non è possibile allo stato fornire ulteriori e definitivi elementi cognitivi al riguardo.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

SACCONI

(28 novembre 2003)

GIARETTA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che la legge n. 273 del 2002 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e

comunitari, brevetti, diritti d'autore e concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale;

che la delega prevedeva l'istituzione presso i Tribunali e le Corti d'Appello di 12 città italiane di sezioni specializzate per la trattazione delle controversie sulle materie sopra richiamate;

che tra le città previste dalla delega erano comprese Venezia e Trieste;

che tale previsione corrispondeva all'esigenza di servire adeguatamente per queste controversie un territorio in cui vi è la maggiore intensità di imprese produttive e di servizio e dove quindi maggiore può essere l'esigenza di accedere alle sedi giudiziarie;

che incredibilmente, nella bozza di decreto legislativo emanato dal Consiglio dei ministri in data 23 maggio 2003, non è prevista l'istituzione delle sezioni specializzate nelle città di Trieste e Venezia,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi che hanno portato il Ministro in indirizzo a non considerare necessaria l'istituzione in nessuna delle città del triveneto, cioè dell'area del paese dove maggiore è l'attività imprenditoriale e le relazioni con l'estero, di un servizio essenziale per le attività economiche, obbligando operatori economici e professionisti ad accedere a sedi lontane, con tutti i maggiori costi che questo comporta;

se ritenga condivisibile che invece in una regione come la Sicilia vi siano due sezioni specializzate e se questo corrisponda all'effettivo gravame di procedimenti;

se non ritenga necessario rimediare con urgenza ad una previsione che non appare conforme ad una considerazione equilibrata dei diritti dei cittadini e delle imprese ad avere servizi accessibili senza inutili oneri aggiuntivi lì dove le imprese sono collocate.

(4-04625)

(28 maggio 2003)

RISPOSTA. - Si precisa che con decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti di appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Il decreto legislativo citato ha previsto l'istituzione delle sezioni specializzate presso i tribunali e le corti di appello di Trieste (competente per i territori ricompresi nel distretto di corte di appello di Trieste) e Venezia (competente per i territori ricompresi nei distretti di corte di appello Venezia, Trento e sezione distaccata di Bolzano).

*Il Ministro della giustizia*

CASTELLI

(21 novembre 2003)

GRUOSSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

una indagine dell'Università di Potenza ha stabilito che sei scuole del Potentino dovranno abbandonare i nove edifici che le ospitano perché non idonei;

il piano degli interventi di edilizia scolastica che la Provincia di Potenza ha redatto evidenzia la necessità di reperire risorse complessive pari a 99.612.657 euro;

la Regione Basilicata è opportunamente intervenuta a sostegno delle necessità destinando, nelle misure del piano 2000-2006, risorse per 5,5 milioni di euro;

nell'immediato, previo il blocco delle attività già dal prossimo anno scolastico, occorre effettuare interventi il cui ammontare è pari a 11.892.453 euro per la sola messa a norma della sicurezza non strutturale degli edifici,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di intervenire rapidamente per assicurare, con i finanziamenti necessari alle famiglie e agli alunni delle scuole della provincia di Potenza, livelli di sicurezza ed idoneità di tutti gli ambienti scolastici indispensabili per una serena e produttiva attività scolastica.

(4-05085)

(24 luglio 2003)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, e si comunica quanto segue.

Ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia scolastica e, per ultima, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, questa Amministrazione non partecipa direttamente all'attivazione di opere di edilizia scolastica sul territorio, essendone riservata la programmazione alle rispettive regioni e la loro concreta attuazione (realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi l'adeguamento, la messa a norma ed in sicurezza) ai singoli Enti locali, Comuni e Province, puntualmente obbligati.

Ciò nonostante questo Ministero vi ha spesso fattivamente contribuito, *ad adiuvandum* attraverso l'attribuzione di appositi finanziamenti, sotto forma di mutui accendibili presso la Cassa depositi e prestiti con totale ammortamento a carico dello Stato ed, in particolare – ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 23/96, che ha previsto l'attivazione di piani triennali di programmazione regionale, articolati in singoli piani annuali attuativi: al momento è stata complessivamente attribuita una somma di 2.964 miliardi di lire, che ha consentito l'attivazione di circa 9.000 interventi edilizi.

Somma, questa, che – giusti gli indirizzi previsti nei singoli decreti di riferimento – è stata essenzialmente dedicata all'adeguamento ed alla messa a norma degli edifici scolastici, favorendo così la concreta applicazione, da

parte dei competenti Enti locali, dell'articolo 15 della legge n. 265/99 (che prevede il completamento di tali attività entro il 31 dicembre 2004).

Premesso quanto sopra – evidenziato, quindi, come sia cura costante di questo Ministero, nell'ambito delle propri, competenze, attribuzioni e possibilità, ricercare ogni iniziativa finalizzata a favorire la più idonea erogazione del servizio scolastico all'utenza – si ricorda che nella legge n. 53/2003, «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale», è inserito, tra l'altro, un apposito piano programmatico di interventi finanziari, tra i quali anche quelli diretti all'adeguamento delle strutture, e che le leggi finanziarie relative agli anni 2002 e 2003 prevedono finanziamenti che consentiranno l'avvio delle annualità 2003 e 2004 del terzo triennio di programmazione previsto dalla citata legge n. 23/96, per un importo complessivo pari a circa 900 miliardi delle vecchie lire.

Tale piano di ripartizione delle annualità suddette è stato definito ed è in fase di emanazione.

La legge 23 dicembre 2002, n. 289, finanziaria del 2003, prevede anche ulteriori interventi sia per adeguare gli edifici scolastici alla normativa antisismica che per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo per gli edifici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico.

Con riguardo, in particolare all'art. 80, comma 21, della medesima legge n. 289 del 2002 che inserisce nell'ambito del programma delle infrastrutture, previsto dalla legge n. 443 del 21 dicembre 2001, un piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, si precisa che tale piano è stato tempestivamente predisposto ed inoltrato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il successivo inoltro al CIPE.

Peraltro, l'articolo 14 dell'emananda finanziaria prevede per tali finalità l'assegnazione di una somma non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002.

La ripartizione da parte del CIPE della somma avviene, tenuto conto del richiamo fatto all'articolo 3 della legge n. 23 del 1996, secondo le attuali competenze dei Comuni e Province.

Per quanto riguarda la situazione degli edifici scolastici della Provincia di Potenza si fa presente che l'Amministrazione Provinciale ha commissionato all'Università degli Studi della Basilicata uno studio sulla vulnerabilità sismica degli edifici medesimi che ha evidenziato, per alcuni, una inagibilità dello svolgimento dell'attività didattica, tale da richiederne lo sgombero.

Nella necessità di reperire nuovi locali da destinare a sede degli edifici scolastici, la Provincia di Potenza ha pubblicato un avviso di ricognizione propedeutica a trattativa privata per l'acquisizione dei locali, che si è conclusa nel mese di agosto, e gli interventi operativi sono stati i seguenti:

per l'I.T.C. «Leonardo da Vinci» sono stati individuati i locali di proprietà della Lucania Resine siti alla C/da del Basento; non è stato,

però, ancora perfezionato il relativo contratto per lo scarso gradimento da parte del Dirigente Scolastico di detti locali e allo stato attuale si sta provvedendo a trovare altra soluzione. Nell'attesa l'attività didattica dovrebbe proseguire con i doppi turni;

per l'I.T.C. sez. staccata del «Nitti» di Avigliano e per l'I.P.I.A.S. di Moliterno, l'*équipe* del Prof. Mauro Dolce dell'Università della Basilicata sta provvedendo ad espletare ulteriori indagini. A seguito della presentazione dei risultati che avverranno in breve tempo si deciderà sul da farsi;

per l'I.T.C. «Falcone» di Potenza sono stati reperiti i locali siti nella proprietà dei Signori Petilli, in via Marconi 111;

per l'I.P.I.A.S. di Venosa sono stati individuati alcuni locali ed è in fase di perfezionamento il relativo contratto. L'attività didattica dovrebbe proseguire con i doppi turni fino alla fine dell'anno;

per l'I.P.I.A.S. di Melfi sono stati individuati i locali di proprietà del signor Viticci, ed è in fase di perfezionamento il relativo contratto. Durante l'esecuzione dei lavori, che termineranno entro la fine dell'anno, il Dirigente scolastico ha assicurato l'attività didattica nel corpo agibile. Per i due capannoni, la Provincia ha redatto apposita perizia per il consolidamento delle fondazioni e delle pareti, ed è in fase di espletamento la gara di appalto;

per l'I.T.C.G. di S. Arcangelo l'attività didattica è stata trasferita nell'Istituto Agrario per quattro aule e nel Liceo Scientifico per dieci aule.

Allo stato attuale sono pronte complessivamente otto aule e per il recupero delle rimanenti aule è stata già redatta apposita perizia.

In merito all'impegno di spesa stimato per la sicurezza degli edifici scolastici, si comunica che la Provincia, con delibera consiliare n. 40 del 28.06.2002 nell'ambito dei POR 2000/2006, Asse III, Misura «Edilizia Scolastica», ha approvato la proposta programmatica degli interventi PES per un importo di 196.114.374 euro; per gli interventi strutturali calcolati a seguito di verifiche effettuate in conseguenza degli ultimi eventi sismici verificatisi in Molise l'importo è di 32.913.745,00 euro.

La regione Basilicata, a fronte di quanto sopra richiesto, ha concesso il finanziamento per 3.744.312 euro, per gli interventi riguardanti la sicurezza.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*

APREA

(21 novembre 2003)

IOANNUCCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso:

che il nuovo piano di riorganizzazione aziendale elaborato dalla Flextronics di L'Aquila prevede un decentramento di quote di produzione



e di apparecchiature tecniche dal sito aquilano all'area campana di attività dell'Azienda;

che tale piano prevede, inoltre, l'esternalizzazione della gestione di materiali di valore, privando, così, lo stabilimento di L'Aquila di risorse e di ogni controllo riguardo alla pianificazione delle attività produttive dell'azienda;

che la riorganizzazione in esame, così come prevista, comporta un radicale impoverimento del Polo Elettronico aquilano e mette a rischio la permanenza di Flextronics, e di tutte le aziende ad essa collegate, sul territorio, con conseguente danno alle professionalità e alle risorse dei lavoratori del Polo stesso ed i relativi rischi occupazionali e sociali per tutta la collettività;

che l'attuale grave crisi non può essere interamente sopportata dai 938 dipendenti della Flextronics di L'Aquila;

che la condotta della Flextronics aggraverebbe ulteriormente la crisi del nucleo industriale di L'Aquila, che ha recentemente sopportato tagli di personale e fuoriuscite per mobilità;

considerato che nel corso dell'approvazione del disegno di legge sulle «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003) è stato approvato l'ordine del giorno, dalla stessa scrivente presentato, che impegna il Governo a ricercare soluzioni alla situazione di crisi economica dell'Abruzzo interno,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente intervenire per invitare Flextronics e Siemens (dismissionaria del settore che oggi controlla Flextronics, per l'effetto degli accordi intercorsi tra le due società) a sedersi al tavolo delle trattative con le rappresentanze sindacali, per trovare una soluzione ed un accordo che scongiuri il pericolo di impoverimento del Polo Elettronico di L'Aquila, nonché di ulteriori tagli occupazionali, che riguardano professionalità di alta specializzazione.

(4-03589)

(20 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Governo sta seguendo il piano di riorganizzazione della Società Flextronics (L'Aquila) per la quale si sono tenute una serie di riunioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, coordinate dal Sottosegretario Gianni Letta.

In particolare in data 10 marzo 2003 è stato sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un accordo quadro. In tale documento, tra l'altro, si prevede:

la cessazione dell'attività produttiva da parte della Flextronics;

la cessione del complesso immobiliare a titolo gratuito ad un soggetto pubblico;

il ripristino di un'attività nel settore elettronico da parte della Fim-nek che prevede la riassunzione dei lavoratori Flextronics;

la promozione di una serie d'iniziative sostitutive, anche attraverso l'estensione al settore dell'elettronica dei benefici previsti dalla legge n. 181/89.

*Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive*

VALDUCCI

(24 novembre 2003)

LAURO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso: che l'Associazione Polisportiva Partenope rappresenta una importante realtà non solo sportiva ma morale e storica della città di Napoli avendo formato nel corso della propria attività decine di migliaia di atleti col risultato di avere intrecciato la propria esistenza con la stessa quotidianità della cittadinanza;

che in particolare le palestre ai Cavalli di bronzo rappresentano le uniche realtà territoriali napoletane situate al centro della città, per di più governate da un ente morale, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica nel 1951;

che tra l'altro la gestione della Partenope è affidata a un consiglio di amministrazione, eletto dai soci, e di cui fanno parte di diritto, a norma di Statuto, gli assessori allo sport della regione, della provincia, del comune di Napoli nonché dal Presidente del Coni provinciale, e ciò a garanzia della trasparenza della gestione stessa;

che la sede è la vita stessa di una associazione e che pertanto non può essere tolta senza causare gravi interruzioni alla attività del sodalizio;

che lo sport è alla base della formazione dei giovani e si integra con la scuola e la famiglia per una completa crescita culturale, morale e sociale;

che il territorio metropolitano di Napoli non può permettersi di perdere tale patrimonio sportivo di fronte alle immense problematiche sociali;

che il Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il Patrimonio storico e artistico e demoetnoantropologico di Napoli e provincia ha ricordato che «con ordinanza intendentizia n. 75/99 del Ministero delle finanze – Ufficio del territorio reparto III del 13 settembre 1999, notificata in data 29 settembre 1999 è stato ordinato lo sfratto all'Associazione Polisportiva Partenope e la consegna dell'immobile *ex* maneggio coperto di Palazzo Reale alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, al fine di provvedere alle opere di restauro e valorizzazione»;

che dunque si vuole procedere allo sfratto della Associazione e che questa ha proposto ricorso al Tar per la sospensione e l'annullamento del provvedimento ma che è stato respinto con ordinanza n. 4169 della IV sezione Tar – Reg. Gen. 8246/2002;

che il consigliere delegato della Associazione avvocato Sandro Di Falco ha chiesto una proroga sino a giugno 2003 per completare i programmi sportivi dell'anno;

che per affrontare e dirimere le problematiche relative a quanto di cui si parla l'associazione ha manifestato l'intento di incontrare le parti e gli enti interessati nella presente settimana,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali iniziative intenda assumere il Ministro per i beni e le attività culturali per trovare una soluzione alla questione di cui trattasi coniugando le opere di ristrutturazione del patrimonio artistico e storico con la ultradecennale attività della Polisportiva Partenope che è bene sociale della città di Napoli;

b) se non ritenga di prorogare di almeno un anno lo sfratto per consentire il reperimento di idonee volumetrie per una sede alternativa;

c) se non ritenga di rinegoziare la questione dando nuovamente in disponibilità alla Partenope una parte significativa della sede ai Cavalli di Bronzo previo congruente accordo tra le parti atteso il valore sociale e sportivo della attività.

(4-04459)

(6 maggio 2003)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente il rilascio dei locali dell'ex Maneggio coperto di Palazzo Reale da parte dell'Associazione Polisportiva Partenope, interpellati gli uffici competenti, si comunica quanto segue.

Com'è noto, la tutela e le decisioni in ordine all'utilizzo dell'edificio storico sopracitato rientrano nelle competenze di questo Ministero il quale intende riassegnarlo alla pubblica fruizione all'interno di un più ampio progetto di valorizzazione dell'intero complesso museale di Palazzo Reale, rispondendo in questo modo anche alla tendenza, diffusa in tutte le città storiche, di restituire ad usi propri gli spazi dei monumenti situati nei centri urbani.

Al riguardo si rende noto anche che, qualora il complesso fosse riacquisito da questo Ministero, potrebbero essere utilizzati, per la sua valorizzazione, fondi dell'Unione Europea, attualmente disponibili, all'interno del programma operativo regionale 2002-2006.

Si rammenta che l'Associazione in argomento occupa «*sine titolo*» da oltre cinquant'anni l'intero edificio senza aver mai provveduto al pagamento di canoni locativi al Demanio dello Stato – determinando, così, una situazione di danno erariale – anche se percepisce dagli iscritti regolari quote associative a fronte delle attività di formazione e preparazione atletica che svolge.

Pur riconoscendo l'attività meritoria svolta dall'Associazione, sotto il profilo sociale ed educativo, si sottolinea che le sue finalità sono comunque estranee all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico cui è invece tenuta la Soprintendenza.

Per le ragioni sopra esposte, nel settembre 1999, è stata emessa un'ordinanza congiunta Agenzia del Demanio e Soprintendenza competente per il rilascio dei locali a decorrere dal 30 giugno 2000, termine che è stato differito di oltre tre anni senza che sia stata proposta una concreta soluzione alternativa, stante anche l'impegno in tal senso già manifestato nel passato dall'Amministrazione comunale.

Nel luglio scorso, in una riunione convocata dalla Prefettura di Napoli, la Soprintendenza locale, nell'esporre le ragioni per le quali il rilascio del complesso era da ritenersi non più prorogabile, ha manifestato la propria disponibilità ad esaminare l'eventualità di un rinvio a condizione che fosse definita la situazione debitoria dell'Associazione e che venisse individuata una sede alternativa.

Per quanto riguarda la situazione debitoria, la Soprintendenza ha appreso che l'Agenzia del Demanio e l'Associazione sportiva hanno attivato i necessari contatti, mentre non risulta che sia stata sinora attivata alcuna iniziativa per la ricerca di una nuova sede, né che siano state approfondite e verificate le proposte emerse nel corso della suddetta riunione. Di tale situazione è stata informata dalle parti anche la Prefettura, alla quale è stato chiesto un intervento al fine di far rispettare gli impegni presi nell'incontro del luglio scorso.

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

URBANI

(27 novembre 2003)

LONGHI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che: la regione Liguria è stata, nell'ultimo decennio, duramente colpita da ripetuti e gravi eventi alluvionali;

che nel solo anno 2002 si sono verificati numerosi episodi meteorologici intensi come quello dell'aprile-maggio nella provincia di Savona, dell'agosto nella provincia di La Spezia, del settembre nelle province di Genova e Savona e del novembre nelle province di Genova, Imperia e parzialmente di Savona;

l'episodio alluvionale del 24, 25 e 26 novembre 2002 risulta essere il più grave di quell'anno e per un riscontro di danni di oltre 540 milioni di euro;

considerato che:

nel corso del 2002 si sono verificate altre emergenze nazionali quali quelle relative alle eruzioni di Etna e Stromboli, al terremoto del Molise e all'alluvione del Nord-Italia;

le risorse da destinare alla regione Liguria risultano sicuramente insufficienti per il completo recupero degli assetti territoriali, per il ristoro dei danni alla proprietà privata e ai comparti produttivi,

si chiede di sapere se il Governo:

intenda attivare azioni mirate per rendere più tempestive le assegnazioni delle risorse già individuate;

finanziare quelle opere per la difesa del suolo atte a mitigare il rischio di future alluvioni accedendo anche a risorse specifiche e differenziate;

finanziare con fondi specifici il risarcimento dei danni per la ripresa dei comparti delle attività produttive e dell'agricoltura.

(4-04498)

(7 maggio 2003)

RISPOSTA. – In relazione all'atto di sindacato ispettivo in oggetto si fa presente quanto segue.

Il mese di novembre 2002 è stato caratterizzato da precipitazioni di notevole intensità e persistenza che si sono verificate nelle regioni del nord della penisola.

A causa dei gravi danni provocati dalla eccezionale ondata di maltempo, la regione Liguria, con le note del 22 e del 24 novembre 2002, ha richiesto al Dipartimento della Protezione Civile la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che, per la rilevante gravità dei dissesti idrogeologici, è stata accolta unitamente alle richieste di altre regioni settentrionali colpite dalla medesima calamità meteorologica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002.

In seguito, la Protezione Civile ha emanato l'ordinanza n. 3258 del 20 dicembre 2002 relativa ai primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

I Presidenti delle regioni interessate sono stati incaricati di provvedere al ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione e controllo delle piene.

Inoltre, per garantire l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, è stata prevista l'erogazione di contributi, secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati dai Presidenti stessi con propri provvedimenti, che potranno costituire un'anticipazione su eventuali, future provvidenze anche per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto.

Nell'ordinanza è stata anche specificata la necessità, per i Presidenti delle regioni, di coordinare la realizzazione degli interventi sopra indicati con quelli incidenti su ambiti territoriali colpiti da precedenti eventi alluvionali.

Lo stanziamento, previsto dalla citata ordinanza, è pari a 50 milioni di euro ed è stato ripartito tra le regioni interessate con provvedimento del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 28 gennaio 2003 sulla base di una proposta congiunta delle regioni, in proporzione alla entità dei danni nei territori colpiti dall'alluvione.

Con tale provvedimento, alla regione Liguria sono stati assegnati 7.750.000,00 euro.

Successivamente è stata anche promulgata la legge 8 aprile 2003, n. 62, che prevede ulteriori stanziamenti di contributi quindicennali per la stipula di mutui rivolti a fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nelle zone interessate dalle dichiarazioni di stato di emergenza previste dalla predetta legge.

Inoltre, sono stati stabiliti i limiti di impegno quindicennali, da attribuire alle regioni colpite dagli eventi calamitosi, di cui alla legge n. 62 del 2003, che, per la regione Liguria in particolare, sono pari a 1.280.640 euro per l'anno 2003 e a 220.800 euro per l'anno 2004.

I mutui di cui trattasi, in attuazione dell'ordinanza n. 3277/03, il 9 aprile 2003 sono stati stipulati dalla Cassa depositi e prestiti in favore delle regioni interessate e, in particolare per la regione Liguria, corrispondono ad una somma totale pari a 16.698.445,71 euro.

La predetta ordinanza n. 3277/03 ha, altresì, previsto, da parte delle regioni interessate, la predisposizione di cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie di azione cadenzati per trimestri successivi.

Alle Autorità regionali è stato anche assegnato il compito di comunicare al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile ha istituito un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare la documentazione trasmessa dai Commissari delegati e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

Inoltre, con l'ordinanza di protezione civile n. 3312 del 12 settembre 2003, sono state assegnate le risorse economiche autorizzate ai sensi dell'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), modificato dall'articolo 1-bis, comma 1, del più volte citato decreto-legge n. 15/03, convertito dalla legge n. 62/03.

Per la regione Liguria sono stati stanziati 6.771.000,00 per gli eventi atmosferici del novembre 2002, 2.500.000 euro per gli eventi meteorologici del maggio 2002 verificatisi nella provincia di Savona, 300.000,00 euro per gli eventi meteorologici verificatisi nella provincia di La Spezia nell'agosto 2002 e di 200.000,00 per gli eventi meteorologici verificatisi nelle province di Genova, di La Spezia e di Savona nel settembre 2002.

Inoltre, è importante ricordare che con le ordinanze di protezione civile n. 3290 del 28 maggio 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, sulla base delle indicazioni delle regioni interessate e su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono stati indicati i comuni colpiti, classificati per provincia e per evento calamitoso.

Si fa, altresì, presente che, nell'ambito delle iniziative di prevenzione dei rischi, il Dipartimento della Protezione civile, con nota del Capo del Dipartimento del 7 agosto 2003, indirizzata alle regioni, alle Province

Autonome di Trento e Bolzano, alle Province ed agli Uffici Territoriali del Governo, ha evidenziato che la vulnerabilità che il nostro Paese presenta al manifestarsi di eventi meteorici intensi è imputabile ad un reticolo idrografico superficiale, sia naturale che artificiale, che necessita di una cura continua ed adeguata in quanto il territorio nazionale è caratterizzato da un'altissima densità e da una continuità di centri abitati ed aree industriali. Risulta, quindi, particolarmente importante provvedere ad effettuare le necessarie opere di manutenzione.

Le regioni, quindi, in quanto titolari in forma singola o associata dei poteri di Autorità di bacino, e nell'ambito delle Autorità di bacino di rilevanza nazionale, sono state invitate dal Dipartimento della protezione civile ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché le province ed i comuni, nonché i consorzi di bonifica e gli altri enti strumentali interessati, siano posti in grado di procedere in modo rapido ed efficace.

È stata, altresì, sottolineata l'importanza di una proficua collaborazione con gli Uffici Territoriali del Governo, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i Sindaci e le associazioni di volontariato.

Infine, si rende noto che il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 23 settembre 2003, ha trasmesso alle autorità competenti un comunicato sugli indirizzi operativi per fronteggiare le situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici per una proficua attività di prevenzione e con l'obiettivo di aumentare la risposta operativa del sistema di protezione civile e, quindi, ridurre i danni connessi agli eventi idrogeologici.

*Il Ministro per i rapporti con il Parlamento*

GIOVANARDI

(25 novembre 2003)

---

MACONI, PIZZINATO, PILONI, PIATTI, TOIA, BAIO DOSSI, PAGLIARULO, RIPAMONTI, MALABARBA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

l'azienda Rimoldi opera da decenni nella produzione di macchine per cucire industriali che sono commercializzate in tutti i paesi del mondo;

questa impresa nei primi anni novanta è passata sotto il controllo della Necchi di Pavia e la composizione dell'azionariato nel 2001 risultava così determinata: Necchi Spa 66 per cento, Archè Spa 14 per cento, Bianchi e Marè Spa 10 per cento, altre partecipazioni 2 per cento;

i mercati di riferimento sono: Italia, Europa, Centro e Sud America, India ed aree limitrofe, Nord Africa ed *ex* Unione Sovietica;

l'azienda non ha concorrenti diretti nell'emisfero occidentale ed ha prodotto nella sua storia un enorme numero di macchine (si stimano in 200.000 le macchine ancora presenti nel mercato);

risulta molto rilevante il volume di affari collegato alla ricambiistica originale, che può essere valutato intorno ai 10 milioni di euro all'anno;

l'azienda in passato occupava circa 2.000 dipendenti ed oggi circa 200, ai quali vanno aggiunti circa 400 lavoratori dell'indotto e della distribuzione commerciale;

sul finire del 2001 le scelte azzardate del gruppo Necchi sul piano produttivo e finanziario hanno prodotto il collasso finanziario della società;

il 18 ottobre 2002 la società è stata posta in liquidazione, il 5 dicembre 2002 è stata presentata la richiesta di concordato preventivo e da tale data sono cessati i pagamenti degli stipendi;

il 1° febbraio 2003 il Tribunale di Milano ha ammesso la Rimoldi Necchi al concordato preventivo, che è oggi in attesa di omologa e dal mese di febbraio è iniziata l'assemblea permanente;

i lavoratori sono tuttora in lotta, non ricevono lo stipendio o altri sussidi da oltre sei mesi e dal 7 maggio è iniziato uno sciopero della fame, gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per verificare la possibilità di cessione della Rimoldi Necchi ai soggetti che hanno dimostrato la volontà di acquisire l'attività e assicurare in tal modo la ripresa dell'attività produttiva;

quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire ai lavoratori attualmente occupati il godimento dei requisiti previdenziali previsti dalla normativa in vigore.

(4-04674)

(5 giugno 2003)

RISPOSTA. – La società Rimoldi, oggetto del presente atto parlamentare, da decenni produce, presso lo stabilimento di Olcella di Busto Garolfo (Milano), macchine da cucire.

L'azienda è arrivata nel passato ad avere circa duemila dipendenti, mentre oggi l'organico si è ridotto a 263 lavoratori, ai quali vanno, tuttavia, aggiunti gli occupati nelle aziende dell'indotto che ammontano a circa 350 persone.

Il 18 ottobre 2002, la società è stata messa in liquidazione a causa del crollo del fatturato e del dissesto finanziario prodottosi nella gestione aziendale. In seguito alla richiesta dei liquidatori, il Tribunale di Milano, con decreto del 30 gennaio 2003, ha concesso il concordato preventivo.

Su richiesta dell'azienda, rappresentata dal Commissario Giudiziale e dal Liquidatore, le parti si sono incontrate il 27 febbraio 2003 presso l'Agenzia regionale per il lavoro, dove è stato esperito l'esame congiunto, ex articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, per il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore, da concedere con la necessaria gradualità connessa all'espletamento delle attività finali relative alla cessazione dell'attività.

Successivamente l'Assessore all'istruzione, formazione e lavoro della regione Lombardia ha espresso parere favorevole alla concessione dell'ammortizzatore sociale, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal



1° febbraio 2003 (data della effettiva ammissione al concordato preventivo) e per un numero massimo di 212 lavoratori.

In data 15 aprile 2003, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha firmato il decreto per la suddetta concessione, con l'obiettivo di rendere possibili percorsi alternativi alla chiusura dello stabilimento, in considerazione delle attuali potenzialità di mercato, della qualità del prodotto e dell'elevato valore della ricambistica.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

SACCONI

(28 novembre 2003)

MALABARBA, SODANO Tommaso. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

più volte si è denunciato il clima di vessazioni alla FIAT SATA di Melfi, dove si registra un numero consistente e quantomeno sospetto di rapporti disciplinari, licenziamenti e abbandoni. Basti pensare che solo in questo ultimo anno sono stati emessi ben oltre 2.000 provvedimenti disciplinari e 100 licenziamenti, di cui tre riguardano lavoratori esponenti della rappresentanza sindacale unitaria (RSU);

il clima di relazioni tra le parti si fa sempre più difficile anche a causa delle vicende contrattuali e di crisi dell'azienda;

l'inasprimento ulteriore delle relazioni è testimoniato dall'ultimo atto di vera e propria rappresaglia nei confronti del rappresentante della RSU FIOM, Antonio D'Andrea;

la SATA Spa ha contestato alla RSU la testimonianza resa all'udienza di reintegro del collega della RSU FIOM, Innocenti. D'Andrea viene accusato di avere, attraverso la sua testimonianza, leso l'immagine e la reputazione dell'azienda;

considerato che:

rendere testimonianza in pubblica udienza risponde ad un dovere giuridicamente sancito insieme a quello di rendere la testimonianza in modo veritiero, senza nascondere nulla di quanto a conoscenza;

la testimonianza all'udienza è avvenuta al di fuori dell'orario lavorativo e nel libero esercizio del diritto di critica, mentre la contestazione dell'azienda si pone come un atto intimidatorio vero e proprio, che ripropone un clima di relazioni che rimanda agli anni '50, un atto intimidatorio che sembra un monito per quanti si vogliono legittimamente contrapporre alle scelte dell'azienda,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire per ripristinare un clima di serenità tra le parti sociali nell'insediamento industriale più importante dell'intero Mezzogiorno e per respingere qualunque addebito nei confronti del rappresentante della RSU FIOM Antonio D'Andrea.

(4-04820)

(25 giugno 2003)

RISPOSTA. – In ordine alla vicenda del Sig. Antonio D'Andrea, la Direzione provinciale del lavoro di Potenza, dopo i necessari accertamenti, ha relazionato quanto di seguito specificato.

Il contenzioso è insorto perché la Ditta SATA S.p.a. ha contestato al suddetto Sig. D'Andrea di aver leso l'immagine dell'Azienda nel corso della testimonianza, resa davanti al Giudice del lavoro, in favore di un altro collega, già dipendente della ditta in questione.

La Società, al termine del procedimento disciplinare, ha comminato a carico del predetto lavoratore 2 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, con atto del 28 gennaio 2003.

Tale provvedimento disciplinare è stato impugnato dal predetto lavoratore, per il tramite della FIOM – CGIL, con istanza del 3 febbraio 2003, davanti alla Commissione Provinciale di conciliazione.

Il 23 luglio scorso si è tenuta una riunione che non ha raggiunto l'obiettivo conciliativo, come attestato dal verbale di mancato accordo. Al momento, non si hanno ulteriori notizie sulle decisioni future del Sig. D'Andrea che, comunque, può proporre ricorso al Giudice del lavoro per l'annullamento o la modifica del provvedimento disciplinare in esame.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

SACCONI

(28 novembre 2003)

MARTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Considerato che,

il Parlamento Europeo ha adottato il 15 febbraio 2001 una risoluzione sulla riforma della Banca Europea degli Investimenti (Action taken on the EIB annual report 2000);

la BEI è stata creata dal Trattato istitutivo della Comunità Europea come principale istituzione finanziaria per il conseguimento dei suoi obiettivi e che tale funzione è stata rafforzata dall'Unione Europea;

il contributo della BEI al conseguimento degli obiettivi dell'Unione è stato riaffermato dai Consigli Europei di Helsinki, Bellino, Colonia e Lisbona;

sono in corso di svolgimento i negoziati per la ricostituzione di capitale della Banca Europea degli Investimenti che si concluderanno nel giugno del prossimo anno e che comporteranno lo stanziamento di risorse finanziarie da parte degli Stati membri, Italia inclusa;

dalla data della sua istituzione, la missione ed il mandato della BEI sono stati notevolmente trasformati, al punto che oggi la BEI investe in oltre 120 paesi ed oltre il 16 per cento delle operazioni finanziarie sono al di fuori dell'Unione;

la BEI svolge un ruolo di primo piano nella ricostruzione nei Balcani e nel finanziamento dei programmi e progetti del Patto di Stabilità con la creazione della Task Force sui Balcani nel 1999;

la maggior parte dei progetti che la BEI sostiene possono avere un forte impatto socio-ambientale e che l'art.6 del Trattato di Amsterdam richiede alti livelli di tutela ambientale e di integrazione dei fattori ambientali in tutte le politiche dell'Unione;

ciononostante, le operazioni della BEI mostrano una carenza di linee guida in settori chiave del suo programma di finanziamento, quali i trasporti e l'energia, soprattutto per i paesi non UE, per i quali verrebbero applicate normative nazionali spesso non allo stesso livello qualitativo di quelle dell'Unione;

la BEI dispone di un numero inadeguato di personale, 1000 persone, il che equivale a dieci volte di meno dello *staff* della Banca mondiale, con un portafoglio prestiti elevato al punto che il bilancio per i paesi CEE equivale a quello della Banca mondiale;

ad oggi la BEI impiega un solo esperto ambientale con il compito di valutare i progetti ed assicurare il rispetto delle norme specifiche, e che ogni anno la BEI finanzia un totale di circa 300 progetti;

per quanto riguarda i Global Loans, quei fondi cioè gestiti ed erogati in partenariato tra la BEI e altre banche locali o nazionali che usufruiscono di linee di credito particolari, il 20 per cento di questi si indirizza a paesi non UE, e possono rappresentare uno strumento adeguato per il sostegno a piccole e medie imprese nel settore dello sviluppo e delle tecnologie sostenibili;

nonostante ciò allo stato attuale non è possibile valutare se i Global Loans vengano effettivamente usati anche per il trasferimento di tecnologie pulite e su piccola scala o se gli intermediari, ovvero le banche locali e nazionali, si attengono o meno alle legislazioni e normative UE o a quelle della BEI;

la gestione degli affari della BEI è affidata ad un Consiglio direttivo che opera *part-time*, si riunisce una media di sole 10 volte l'anno ed ha il solo potere di prendere decisioni su prestiti, finanziamenti e concessione di garanzie;

la composizione e le modalità operative attuali del Consiglio Direttivo della BEI non garantiscono un effettivo monitoraggio e controllo, né quantomeno un indirizzo politico adeguato da parte dei governi degli Stati membri nei confronti dell'istituzione;

nonostante l'adozione di una politica operativa sull'ambiente, approvata nel 1996, contenente elementi positivi e di rilievo, la stessa viene applicata in maniera inadeguata, delegando il più delle volte i proponenti del progetto allo svolgimento delle valutazioni di impatto ambientale, contrariamente a quanto stabilito dagli *standard* internazionalmente riconosciuti sull'indipendenza delle VIA dai rapporti dell'Operations Evaluation Department della BEI risulta che la maggior parte dei progetti non sono sottoposti a valutazione di impatto *ex ante*, né *ex post*, e che per quei progetti valutati risulta che il loro impatto positivo sia stato pressoché nullo;

raramente nelle giustificazioni per i finanziamenti vengono incluse le priorità programmatiche dell'Unione;

nel 1997 la BEI ha adottato una politica operativa sull'accesso all'informazione, le cosiddette regole sull'accesso pubblico ai documenti che nonostante le buone intenzioni non sembra garantire l'accesso ad informazioni e documenti di pubblico interesse;

in recenti comunicazioni con Organizzazioni non governative, la BEI si è detta disposta a formulare una definizione più chiara del concetto di confidenzialità dei documenti che finora condiziona il livello di scarsa trasparenza dell'istituzione, finanziata con fondi pubblici;

la mancanza di trasparenza della BEI desta grande preoccupazione, soprattutto considerando che la Direttiva UE sulla valutazione d'impatto ambientale prevede il diritto del pubblico all'accesso all'informazione e la possibilità del pubblico di essere consultato e coinvolto nel ciclo di progetto;

non esiste alcun meccanismo di appello e ricorso da parte dei cittadini, in particolare soggetti e comunità colpiti dai progetti, né alcuna forma di controllo interno, come per esempio un Ombudsman, mentre altre istituzioni finanziarie similari dispongono invece di questo tipo di meccanismo,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno sostenere nel corso del negoziato per la ricostituzione di capitale BEI le seguenti misure:

a) la revisione della attuale politica di accesso all'informazione al fine di permettere un accesso adeguato del pubblico in termini temporali e di contenuti, seguendo l'esempio dell'International Finance Corporation della Banca mondiale e della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, e sia fondata sulla Convenzione UN-ECE sull'accesso all'informazione ambientale e sulla pubblica partecipazione;

b) il rafforzamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale in linea con quelle adottate dalla Banca mondiale e la BERS;

c) l'introduzione di prescrizioni specifiche che prevedano l'obbligo di svolgere pubbliche consultazioni nel ciclo di progetto, in particolare per quei progetti che possono avere serie ripercussioni dal punto di vista socio-ambientale;

d) introdurre linee guida specifiche su questioni di importanza cruciale quali energia e trasporti, così da dar seguito alle normative comunitarie sull'integrazione delle questioni ambientali e la dimensione dello sviluppo sostenibile in tutte le politiche e le attività dell'Unione rafforzando a tal fine l'unità di valutazione di impatto ambientale;

e) creare una unità specializzata per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili sulla scorta dell'esperienza della BERS;

f) introdurre una struttura di ispezione, simile nelle funzioni all'Inspection Panel della Banca mondiale, alla quale possono ricorrere tutti i cittadini che ritengono di essere danneggiati dalla mancata ottemperanza, da parte del personale della BEI, delle norme interne e linee guida operative.

g) legare in modo più strutturato alle istituzioni dell'UE, in particolare, il Parlamento e la Commissione, la verifica e la valutazione delle

attività della BEI; aggiornare quindi il Vademecum della CE, che regola i rapporti BEI-Commissione, e permettere agli organismi della Comunità come l'OLAF, i Revisori dei Conti e l'Ombudsman europeo di poter accedere senza riserve alla documentazione BEI, quale primo passo per garantire la trasparenza ed evitare casi di corruzione.

(4-02017)

(18 aprile 2002)

RISPOSTA. – In riferimento ai quesiti posti dal senatore interrogante, si comunica che dal 1° gennaio 2003 è entrato in vigore il nuovo aumento di capitale. I Governatori della BEI hanno deciso di aumentare il capitale sottoscritto da 100 a 150 miliardi di euro (si sottolinea che si tratta di un «aumento» e non di una «ricostituzione», termine utilizzato solitamente per definire la ricostituzione del capitale di una società dopo l'azzeramento per perdite).

Attuato mediante la trasformazione delle riserve in capitale versato – e, dunque, senza gravare sulle finanze pubbliche dell'Unione o degli Stati membri – l'aumento porta il massimale statutario dei finanziamenti a 375 miliardi di euro. La Banca ora dispone di mezzi adeguati per proseguire le proprie attività e per facilitare l'integrazione dei dieci nuovi Stati membri che si uniranno all'Unione Europea nella primavera del 2004. Il Consiglio dei Governatori ha approvato la proposta di aumento di capitale subordinandola alla durata di almeno cinque anni.

La BEI è consapevole che la sua efficacia operativa deve inserirsi in un contesto di trasparenza e di responsabilità, in modo tale da rendere l'istituzione più vicina ai cittadini europei che sono, in ultima analisi, beneficiari dell'attività stessa della Banca. Per tale motivo, nel 2002, la BEI ha messo in atto una nuova politica d'informazione e di accesso ai documenti, conforme alla legislazione comunitaria più avanzata in materia, ed ha portato avanti il dialogo con la società civile, in particolare attraverso le organizzazioni non governative. Lo strumento informativo per eccellenza per raggiungere il grande pubblico è il suo sito Internet, nel quale sono riprodotte o elencate tutte le pubblicazioni della BEI, con possibilità di richiederne la versione cartacea. L'indirizzo del sito internet è: <http://www.eib.org/>. I documenti relativi all'ambiente si trovano all'indirizzo <http://www.eib.org/environment/> e quelli relativi alla comunicazione e trasparenza <http://www.eib.org/news/policy/>.

Nel concedere l'accesso alle informazioni ed ai documenti, la BEI applica il principio della parità di trattamento nei confronti delle persone fisiche e di quelle giuridiche. La politica di informazione della BEI è un processo dinamico, soggetto ad un costante controllo di qualità per gli opportuni adeguamenti.

Proteggere e migliorare l'ambiente è una priorità della Banca in tutti i settori d'intervento. Oltre a sostenere i progetti di tutela ambientale che nel 2002 hanno assorbito oltre il 10 per cento dei suoi finanziamenti, la Banca contribuisce attivamente all'attuazione delle politiche dell'Unione

Europea in materia ambientale, in particolare di quelle finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed alla promozione delle energie rinnovabili, oltre a sostenere l'iniziativa nel settore delle acque, varata nel 2002 al Vertice di Johannesburg.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

ANTONIONE

(27 novembre 2003)

---

PASSIGLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e il decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, e le norme ivi contenute relative all'emersione di attività detenute all'estero, e in particolare le disposizioni riguardanti il rimpatrio delle attività estere da parte di persone giuridiche e la presentazione da parte di queste della dichiarazione riservata e il versamento delle relative imposte, si chiede di conoscere:

quali siano i motivi che hanno portato a limitare alle sole banche e a Ente Poste l'elenco dei soggetti preposti alla ricezione della dichiarazione riservata e al pagamento della relativa imposta per conto delle imprese, andando così a modificare quanto già previsto dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, e successive modifiche, e cioè la sostanziale equivalenza di funzioni tra banche, SGR, SIM, Società fiduciarie e Ente Poste;

se non si ritenga che il Governo non debba evitare di concorrere, con l'esclusione degli unici soggetti autonomi e indipendenti del mercato finanziario italiano, all'aggravarsi dei conflitti di interesse che nell'ambito del sistema del risparmio già affliggono gli Istituti bancari, che nella loro veste di gestori del risparmio possono indirizzarlo anche verso le imprese alle quali erogano credito, non essendo pertanto osservatori disinteressati di realtà aziendali;

se non si ritenga pertanto opportuno – al fine di ristabilire il precedente equilibrio – di modificare la normativa in questione, reintegrando i soggetti esclusi tra quelli autorizzati all'espletamento di ogni procedura prevista dalle norme in oggetto al pari di banche ed Ente Poste.

(4-03794)

(5 febbraio 2003)

RISPOSTA. – La problematica rappresentata dall'onorevole interrogante nell'interrogazione cui si risponde sembra emergere dalle differenti modalità per la definizione delle attività irregolarmente detenute all'estero, nonché per la definizione dei redditi conseguiti all'estero.

Ed, invero, si osserva in primo luogo che gli articoli da 6 a 6-*quies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, prevedono, come è noto, misure finalizzate all'emersione di attività detenute all'estero da parte di soggetti residenti in Italia.

In particolare, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 282 stabilisce che le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409), nonché dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73), si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate fino al 30 giugno 2003, relativamente ad attività detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, fatte salve talune disposizioni previste dallo stesso articolo 6.

I destinatari di tali disposizioni sono, quindi, esclusivamente quelli individuati dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 350 del 2001, vale a dire le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Detti soggetti, al fine della fruizione della disciplina sull'emersione delle attività detenute all'estero, devono presentare un'apposita dichiarazione e fornire provvista per il versamento delle somme risultanti dalla stessa agli «intermediari» individuati dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge: banche italiane, società d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 -, società di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dello stesso Testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del predetto Testo unico, Poste italiane S.p.a., stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

Diversamente, la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, al capo II, recante «Disposizioni in materia di concordato», ha previsto, tra l'altro, particolari misure finalizzate ad agevolare la definizione delle situazioni pregresse e delle pendenze in materia di imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto ed imposta sul patrimonio netto.

L'articolo 8 della citata legge n. 289 del 2002, concernente «Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi», al comma 5, prevede che per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1 del medesimo articolo (imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta patrimoniale sulle imprese, IVA, IRAP, contributi previdenziali, contributo al Servizio sanitario nazionale e contributo straordinario per l'Europa). La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che per la dichiarazione ed il versamento di tale imposta si applica quanto previsto dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Il comma 4 del citato articolo 8 dispone, in particolare, che la dichiarazione integrativa può essere presentata anche in forma riservata (in alternativa all'ordinaria modalità di presentazione in via telematica), consegnando il modello ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - ossia banche convenzionate e Poste italiane s.p.a. - ed effettuando il pagamento delle somme dovute tramite i medesimi soggetti che, al fine di garantire la riservatezza dell'operazione, provvedono ad effettuare i versamenti in forma anonima, senza indicare i nominativi degli interessati.

Quindi, sulla base delle diverse previsioni normative di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono stati predisposti, rispettivamente, il modello di «Dichiarazione riservata delle attività emerse», approvato con provvedimento del 3 marzo 2003, ed il modello di «Dichiarazione per l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili», approvato con provvedimento del 25 febbraio 2003, entrambi dell'Agenzia delle entrate.

Infine, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che le diverse modalità di presentazione e di versamento relative ai suddetti modelli di dichiarazione devono essere considerate, al di là dello stretto dettato normativo, con riguardo alla circostanza che gli stessi interessano categorie di soggetti e tipologie di rapporti differenti, che implicano, ciascuna, proprie e specifiche problematiche gestionali.

In particolare, il modello di dichiarazione per la definizione per gli anni pregressi presenta una struttura tale da consentire, indifferentemente a tutti i contribuenti, di avvalersi delle disposizioni agevolative previste dagli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge n. 289 del 2002, le quali attengono a pluralità di fattispecie tributarie e contributive la cui competenza è riconducibile ad altrettanti soggetti (quali lo Stato, gli enti previdenziali, le casse di assistenza e previdenza degli ordini professionali, ed altri), dotati di propria autonomia gestionale in ordine ai proventi derivanti dall'imposizione.

Pertanto, ad avviso della predetta Agenzia, deve ritenersi che le modalità di presentazione e di versamento già previste relativamente alla dichiarazione riservata delle attività emerse non avrebbero potuto trovare applicazione anche con riferimento agli analoghi adempimenti inerenti la dichiarazione integrativa prevista dalla legge n. 289 del 2002, in quanto tale estensione avrebbe comportato, per gli operatori finanziari interessati dal decreto-legge n. 350 del 2001 all'assolvimento degli adempimenti ivi



previsti, oneri gestionali ed organizzativi non conciliabili con la loro struttura e con il loro ruolo istituzionale.

*Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*

MOLGORA

(27 novembre 2003)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la grave e paradossale situazione di gestione dell'area sanitaria della casa circondariale di Piacenza crea pesanti disagi per il personale medico e per i detenuti;

i medici già convenzionati con la Direzione per il servizio di guardia medica SIAS notturno all'interno dell'Istituto prestano servizio da un minimo di 8 anni ad un massimo di 18-20 anni, con evidente e consolidata esperienza nella delicata attività di medico d'urgenza all'interno del carcere, e che durante tale periodo hanno sempre con massima professionalità affrontato e risolto moltissime situazioni ai limiti delle possibilità, garantendo ampi margini di sicurezza e qualità della salute sia alla struttura penitenziaria in sè, sia alla popolazione reclusa;

nel gennaio 1999 la casa circondariale di Piacenza veniva classificata dal Ministero come struttura di I livello sanitario, vale a dire con meno di 225 detenuti, e le venivano assegnate 15 ore giornaliere di servizio SIAS; il sanitario incaricato ridistribuiva l'orario del servizio SIAS durante la giornata ed assegnava al turno notturno la fascia oraria dalle 20.00 alle 05.00; seguivano 2 ore notturne in cui il servizio era prestato gratuitamente come da accordi presi con la dirigenza *pro tempore*, e quindi ripresa dello stesso alle 07.00 fino alle 08.00 dal medesimo medico della notte; poi subentrava il collega del turno diurno;

questa situazione si è protratta per 3 anni completi e mai nessuna eventuale modifica è stata proposta e nessuna delle circolari del Ministero, relative al servizio SIAS, è stata fatta pervenire ai diretti interessati. Nel frattempo, la casa circondariale ospita ormai da anni più di 280 detenuti di media ed è quindi classificabile come II livello con probabile copertura orari SIAS sulle 24 ore;

nonostante l'insediamento della nuova dirigenza nulla è cambiato, anzi la situazione, anche per il personale medico, è divenuta sempre più difficile;

restava comunque assolutamente garantita la piena disponibilità da parte dei medici del SIAS a continuare questa collaborazione, ritenuta un arricchimento di carattere professionale ed umano, tanto da giustificare i molti anni di servizio complementare all'attività lavorativa che ogni medico ha creato all'esterno in specifiche aree specialistiche e professionali che classicamente si svolge durante le ore diurne e che pertanto consente una turnazione SIAS solo notturna come peraltro è sempre stato. Si specifica che alla casa circondariale di Piacenza i turni SIAS delle fasce orarie diurne vengono espletati da personale sanitario con ampia disponibilità

d'orario e che tale *modus operandi* ha sempre funzionato degnamente senza un solo turno scoperto o assegnato d'ufficio, con periodi di ferie garantiti per tutti e copertura totale anche nei periodi più difficili;

il culmine della vicenda risale al mese di febbraio del corrente anno, durante il quale la Direzione assumeva a convenzione un nuovo sanitario (portando a 7 il numero dei medici SIAS) garantendogli come da contratto almeno 90 ore mensili di attività, ma a conti fatti le ore disponibili per il nuovo contratto erano al momento della stipula pari a zero: infatti, il monte-ore totale garantiva al minimo 90 ore per i medici già presenti;

in seguito a quanto sopra verso la fine del mese di febbraio veniva emanato un ordine di servizio per l'infermeria con nuovi orari di lavoro del servizio SIAS operativi dal successivo mese di marzo: notturno dalle 22.00 alle 04.00, assenza del medico dalle 04.00 alle 06.00 oppure permanenza volontaria del medico nell'istituto a titolo personale e gratuito, poi turno diurno dalle 06.00 alle 12.00, e così via fino alle 22.00 per il successivo turno serale. Era obbligatorio inoltre per tutti i medici SIAS fare tutti i tipi di turnazione sia notte sia giorno;

a seguito di dette nuove caratteristiche del servizio SIAS furono esposte alla direzione tutte le perplessità relative all'obbligo di turnare anche di giorno e alla drastica riduzione del monte ore per singolo medico che non consentiva matematicamente il raggiungimento del minimo di 90 ore mensili come da contratto dopo l'avvenuta assunzione di un nuovo medico;

gli orari assolutamente non usuali e l'impossibilità per chi aveva sempre lavorato nei turni notturni di prestare anche servizio diurno hanno portato, di fatto, alle dimissioni di 3 dei 4 dei medici SIAS,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi che hanno indotto la Direzione della casa circondariale di Piacenza ad adottare tali decisioni che hanno procurato lo stravolgimento di un servizio fino ad ora ineccepibile;

se il Ministero della giustizia sia al corrente di tale situazione e se, eventualmente, non ritenga opportuno intervenire allo scopo di ripristinare un clima sereno fra i medici del servizio SIAS e la Direzione;

se tra i medici del servizio SIAS vi siano soggetti che ricoprono altri incarichi palesemente incompatibili con la loro attività presso la casa circondariale;

quali siano i motivi per cui, a tutt'oggi, la direzione carceraria non abbia provveduto a ripristinare il numero dei medici SIAS (7) che la stessa aveva deciso precedentemente alle sopra citate dimissioni dei 3 sanitari incaricati.

(4-02462)

(20 giugno 2002)

RISPOSTA. – La direzione della Casa Circondariale di Piacenza ha modificato l'orario di servizio dei medici a seguito delle indicazioni formulate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in tema di razionalizzazione della spesa sanitaria, (lettera circolare del 15.1.1999 e direttive contenute nella nota ministeriale dell'1.8.1998), relative alla necessità di assicurare la copertura sanitaria prevalentemente nelle fasce orarie 6-12 e 15-24.

Il clima fra i medici del servizio S.I.A.S. e la Direzione ha certamente risentito delle modifiche dell'orario di servizio che, pur se concordate con il medico incaricato responsabile dell'Area Sanitaria della Casa Circondariale di Piacenza, non sono state accolte con favore dai medici S.I.A.S. che svolgevano il servizio nel solo turno notturno per indisponibilità ai turni mattutini e pomeridiani.

La Casa Circondariale di Piacenza procedette, dopo aver verificato l'indisponibilità dei medici a prestare servizio nelle suddette fasce orarie, a convenzionare un ulteriore medico per garantire le fasce orarie diurne, continuando i medici di più lunga esperienza a garantire la copertura del tempo notturno conseguentemente ridimensionato.

Nel corso degli anni successivi si è più volte verificato che i due soli medici disponibili per le prestazioni diurne raggiunsero un monte ore *pro capite* superiore a quello massimo previsto dalla convenzione (168), mentre non sempre i medici ad esclusiva prestazione notturna, essendo i più, raggiunsero la frequenza oraria minima (96).

Inoltre, tale organizzazione provocava assenza di contatti diretti tra il sanitario incaricato, tenuto a prestare le previste tre ore giornaliere di servizio in arco orario antimeridiano e comunque non oltre le ore 17,30, e i medici S.I.A.S. in servizio solo dalle ore 20 ed in orario notturno.

Essendo apparsa evidente la necessità di migliorare l'organizzazione dell'area sanitaria, anche sotto il profilo dell'organizzazione dei turni dei medici S.I.A.S., tanto da assicurare il rispetto dei limiti orari individuali, una più equa ripartizione dei carichi di lavoro evidentemente differenziati nell'arco delle 24 ore e la partecipazione alla gestione delle problematiche sanitarie della popolazione detenuta, la Direzione ha ritenuto, in sintonia con il sanitario incaricato, di raccomandare a tutti i medici S.I.A.S. l'effettuazione di tutti i tipi di turni, indipendentemente dalle ragioni d'impedimento dell'uno o dell'altro, pena la paralisi di ogni intento di riorganizzazione.

A ciò è conseguita la richiesta di soluzione anticipata della convenzione da parte di tre medici e la contestuale necessaria iniziativa della Direzione medesima di convenzionare, a brevi intervalli di tempo, altri due medici che prestano servizio secondo le nuove direttive.

Per quanto attiene le presunte incompatibilità, si ricorda che l'incarico di medico S.I.A.S. è compatibile con qualsiasi altro incarico di lavoro (legge n. 296 del 1993).

Del resto non si palesano situazioni di sovrapposizioni di incarichi all'interno della struttura.

Inoltre, si chiarisce che non esiste un organico predeterminato per tale tipologia di professionisti, il cui numero dipende dalle ore complessivamente assegnate all'istituto e da quelle che il singolo professionista si impegna a svolgere con l'accordo convenzionale sottoscritto.

Attualmente i medici S.I.A.S. operanti presso la Casa Circondariale di Piacenza sono in numero adeguato alle esigenze di servizio dell'area sanitaria dell'Istituto secondo le direttive dell'Amministrazione penitenziaria che prevedono la disponibilità per non meno di 96 ore mensili, condizione precedentemente non rispettata in particolare dai medici del turno notturno, a causa di ulteriori impegni dei medesimi.

È bene, comunque, ricordare che il potere di organizzazione, coordinamento e controllo anche dell'area sanitaria rientra nella sfera di competenza del Direttore d'Istituto penitenziario, *ex art. 3* del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/00.

In ogni caso, risultano allo stato superate le problematiche concernenti l'assistenza sanitaria dei detenuti ristretti presso la Casa Circondariale di Piacenza.

Il Direttore dell'istituto ed il medico incaricato, responsabile dell'area sanitaria, interagiscono, infatti, in un clima di piena e fattiva collaborazione.

Non si sono, peraltro, registrate, negli ultimi tempi, lamentele da parte dei detenuti o interventi da parte della Magistratura di Sorveglianza.

*Il Ministro della giustizia*

CASTELLI

(21 novembre 2003)

---

PEDRINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nel novembre del 2002 la Liguria, con particolare riguardo alla Provincia di Genova, è stata teatro di eccezionali avvenimenti atmosferici con piogge alluvionali che hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e agli insediamenti privati;

in seguito a tali avvenimenti il Governo ha deliberato lo stato di emergenza ed ha stanziato per tutta la regione la somma di 7 milioni e 750.000 euro;

la legge finanziaria 2003 stanziava per le sei regioni colpite da calamità naturali nello scorso anno la somma di 50 milioni di euro e con decorrenza dal 2004 la somma di 10 milioni di euro per la copertura degli oneri di un apposito mutuo quindicennale a carico dello Stato, sempre da ripartire tra le sei regioni colpite;

i danni per le sole infrastrutture pubbliche nella sola Liguria sono stimati in oltre 345 milioni di euro e occorrono più di 46 milioni di euro solo per le urgenze, mentre i danni patiti dai privati sono valutati in circa 300 milioni di euro;

gli Enti locali, regioni, province e comuni, non sono nelle condizioni di contribuire al finanziamento;

come si apprende dal quotidiano «Il Secolo XIX» del 15 dicembre 2002, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha annunciato un puntuale ed adeguato intervento per gli interventi di ripristino e di messa in salvaguardia, in particolare nella Fontanabuona,

si chiede di sapere:

in quale misura il Governo intenda incrementare, come annunciato dal ministro Lunardi, gli stanziamenti per far fronte ai danni subiti dalla Liguria in conseguenza dell'eccezionale maltempo del novembre 2002 e quali saranno i presumibili tempi di erogazione;

se il Governo non ritenga che debbano essere adottate, senza ulteriori indugi, concrete politiche di prevenzione per la messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico del territorio, in considerazione del fatto che le eccezionali condizioni atmosferiche avverse sono da ritenersi ormai cicliche in ragione delle modificazioni subite dal clima e del dissesto provocato sul territorio da anni di abbandono e di incuria.

(4-03781)

(4 febbraio 2003)

RISPOSTA. – In relazione all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si fa presente quanto segue.

Nel novembre 2002, la Regione Liguria, con particolare riguardo alla provincia di Genova, è stata teatro di eccezionali avvenimenti atmosferici con piogge alluvionali che hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche ed agli insediamenti privati.

I gravi dissesti idrogeologici verificatisi sono stati caratterizzati da numerose frane che hanno interessato gran parte della viabilità della Val Fontanabuona, della Val Bisagno, della Valle Scrivia e della Val Trebbia, con situazioni particolarmente critiche nel territorio di San Colombano, di Certenoli, di Leivi, di Borzonasca, di Vobbia e di Chiavari a causa della rottura degli argini del torrente Rupinaro. È stato, pertanto, dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002.

Successivamente, è stata emanata l'ordinanza di Protezione Civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, recante i primi interventi urgenti per le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Per fronteggiare l'emergenza è stata stanziata la somma di 50 milioni di euro, ripartita in favore delle regioni interessate, con provvedimento del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sulla base di una proposta congiunta delle regioni stesse, che ha tenuto conto dell'ammontare dei danni occorsi nei territori di competenza.

Ciò non ha escluso, tuttavia, la possibilità, da parte dei Presidenti delle regioni, di utilizzare, per le medesime finalità, eventuali risorse fi-

nanziarie disponibili sui propri bilanci, nonché ulteriori risorse, che possono essere destinate allo scopo in deroga alla normativa vigente.

Con il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, è stata prevista l'erogazione, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, di contributi quindicennali per mutui che i soggetti competenti possono stipulare per garantire la prosecuzione degli interventi e la ricostruzione nelle zone interessate dalle dichiarazioni di stato di emergenza.

Le risorse suddette sono state ripartite con l'ordinanza di protezione civile n. 3277 del 28 marzo 2003 con la quale è stato previsto un limite di impegno pari a 1.280.640 euro per il 2003 e di 220.800 euro per il 2004.

Si fa, inoltre, presente che con l'ordinanza n. 3312 del 12 settembre 2003 sono state ripartite ulteriori risorse per gli eventi alluvionali del novembre 2002 pari ad una somma complessiva di 16.679.000 euro. Di tale somma, alla Liguria sono stati assegnati 6.771.000,00 euro.

Per un adeguato intervento di ripristino e di salvaguardia del territorio, in particolare nella zona di Fontanabuona, il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Liguria ha avanzato richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per un importo di 4.000.000,00 euro, per il ristoro dei danni subiti anche dagli edifici demaniali in uso alla Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri.

Per quanto riguarda la prevenzione e la sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico, il Dipartimento della protezione civile, sulla base del nuovo assetto costituzionale conseguente alla riforma del Titolo V, nonché in seguito alla legge n. 59 del 1997 ed al decreto legislativo n. 112 del 1998, relativi alla riforma della Pubblica Amministrazione e alla semplificazione amministrativa, ha promosso e finanziato l'istituzione, in piena collaborazione con le strutture regionali di protezione civile, di un sistema di centri operativi di supporto denominati «centri funzionali», in grado di raccogliere, elaborare e scambiare dati scientifici.

Inoltre, è stato previsto l'acquisto e l'installazione di una rete di radar meteorologica composta da apparati doppler di ultima generazione, che consentono di effettuare l'osservazione ad alta risoluzione spaziale del fenomeno meteorologico e di prevederne, in brevissimo tempo, l'evoluzione.

Nella consapevolezza che la fragilità idrogeologica del nostro Paese dipende anche dalla mancata manutenzione del reticolo idrografico superficiale sia naturale che artificiale, il Capo del Dipartimento, in data 7 agosto 2003, ha emanato una circolare indirizzata alle regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché agli Uffici Territoriali del Governo, evidenziando la necessità di una cura adeguata dei corsi d'acqua soprattutto durante eventi meteorologici intensi.

Con la predetta circolare, le regioni sono state invitate a pianificare urgentemente gli interventi di manutenzione idraulica come, ad esempio, la pulitura degli alvei dei corsi d'acqua, prima dell'avvento della stagione autunnale, ed, in quanto titolari in forma singola od associata dei Poteri di Autorità di Bacino o facenti parte di Autorità di Bacino a livello nazionale, ad adoperarsi affinché, Province, Comuni, Consorzi di Bonifica ed

altri enti interessati procedano alla realizzazione, in tempi brevi, degli interventi necessari.

Nella circolare sono, inoltre, descritti gli interventi ritenuti necessari che comprendono la sorveglianza e la manutenzione ordinaria delle ripe, degli argini e delle aree golenali, nonché delle opere e delle infrastrutture che potrebbero influire sul deflusso delle acque durante un evento di piena. È, altresì, richiesta la rimozione di materiali che possono determinare l'ostruzione delle luci dei ponti o la formazione degli sbarramenti lungo i corsi d'acqua.

La regione Liguria, in risposta alla predetta circolare, ha comunicato, con nota del 29 agosto 2003, di condividere le motivazioni espresse dal Dipartimento e di aver già provveduto ad inviare un esplicito sollecito a tutti i soggetti competenti con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 153 del 6 agosto 2003, in cui si evidenzia la necessità di un piano di investimento straordinario pari a 1.000.000 euro, a valere sulle risorse regionali.

Inoltre, sempre in relazione alle politiche di prevenzione del rischio idrogeologico, il Presidente del Consiglio dei ministri, l'8 settembre 2003, ha emanato un documento sugli «indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse ai fenomeni idrogeologici» evidenziando i problemi più urgenti e le azioni finalizzate a ridurre il più possibile il rischio per la popolazione.

Con nota del 17 settembre 2003, la Regione Liguria, ha condiviso gli indirizzi del Presidente del Consiglio e ha comunicato al Dipartimento della protezione civile di aver inoltrato i contenuti del suddetto documento alle amministrazioni territorialmente competenti sottolineando la perfetta integrazione delle strutture territoriali e non territoriali coinvolte nella gestione delle emergenze.

Infatti, il Centro Funzionale della regione Liguria, con sede a Genova, è stato dotato di un sistema di preallarme, monitoraggio e gestione dell'evento calamitoso basato sull'applicazione di tecnologie decisamente avanzate.

Si deve tenere anche conto che sul territorio ligure opera anche uno degli apparati radar meteorologici doppler di cui si è fatto cenno, nel sito di Monte Settepani in provincia di Savona.

Inoltre, gli studi effettuati in passato, a seguito della legge n. 267/98, hanno portato all'individuazione di aree esposte a rischio idrogeologico elevato e molto elevato (denominate R3 e R4), nonché alla determinazione delle relative soglie di attenzione. È stato, quindi, autorizzato il Settore regionale di protezione civile e delle emergenze della Liguria ad operare autonomamente sulla emissione e cessazione dello stato di allerta, nel territorio di propria competenza.

*Il Ministro per i rapporti con il Parlamento*

GIOVANARDI

(4 dicembre 2003)

PETERLINI, FRAU, DE PAOLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

le piccole e medie imprese, secondo notizie pubblicate dall'Agenzia parlamentare per l'informazione politica ed economica AgenParl, hanno rallentato nel 2002 gli investimenti, anche a causa delle difficoltà che incontrano nell'ottenimento del credito;

la predetta Agenzia ha sottolineato, in particolare, che c'è il sospetto che la selezione del credito sia ispirata anche da criteri che, nella sostanza, limitano la libera concorrenza, in quanto le banche deciderebbero l'erogazione del credito in base a criteri non sempre corrispondenti alle regole del mercato e, soprattutto, diretti a tutelare gli interessi di alcuni loro clienti, a danno di altre aziende concorrenti,

si chiede di sapere cosa il Governo intenda fare per porre rimedio a questa situazione, soprattutto al fine di tutelare questo comparto così vitale per l'economia del nostro Paese.

(4-04114)

(13 marzo 2003)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le difficoltà che incontrerebbero le piccole e medie imprese nell'ottenere credito da parte delle banche, anche per effetto della limitata concorrenza tra le banche.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che nel 2002 il credito concesso alle piccole imprese (imprese individuali e società di persone con meno di 20 addetti) è aumentato del 7,2 per cento (4,0 per cento per le altre imprese non finanziarie), a fronte della decelerazione dei prestiti che ha interessato complessivamente i finanziamenti alle imprese (5,5 per cento da 8,0 nel 2001).

Infatti, nella Relazione resa dal Governatore della Banca d'Italia per l'anno 2002, è stato precisato che «alla fine del 2002 a questa categoria, che rappresenta il 55 per cento delle aziende censite dalla Centrale dei rischi, affluisce il 21 per cento del credito complessivo erogato dalle banche alle società non finanziarie e alle imprese individuali. Secondo i dati del Censimento intermedio dell'industria e dei servizi del 1996, alle ditte individuali e alle società di persone faceva capo il 78 per cento degli occupati in imprese con meno di 20 addetti.

Dall'inizio degli anni Novanta il credito alle piccole imprese è cresciuto in misura simile alle altre imprese non finanziarie. L'espansione aveva superato quella dei finanziamenti alle altre imprese nel periodo compreso tra il 1993 e il 1996. Nel biennio 2000-2001, caratterizzato da una elevata dinamica del credito alle grandi imprese, in gran parte dovuta a operazioni di finanza straordinaria, la crescita dei prestiti alle piccole imprese è stata più contenuta».

Per quanto concerne, infine, l'ipotesi secondo la quale le difficoltà incontrate dalle piccole e medie imprese nell'ottenimento del credito sarebbero dovute anche alla limitata concorrenza fra le banche, la Banca d'I-



talia ha precisato che «tutti gli indicatori evidenziano una costante crescita della concorrenza bancaria, che trova riscontro, in particolare, nell'evoluzione della struttura del mercato e dei prezzi, nella dinamica delle quote di mercato facenti capo ai diversi operatori».

*Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*

ARMOSINO

(28 novembre 2003)

RIGONI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

l'articolo 114, commi da 4 a 6 della legge finanziaria 2001, dispone la concessione di contributi in conto capitale per le imprese di escavazione della pietra che attuino interventi di messa in sicurezza e di ripristino e prevenzione ambientale;

in data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto contenente le relative modalità ed i criteri di accesso e, successivamente, in data 15 ottobre 2001 è stato emanato il primo bando, la cui istruttoria, conclusasi nel novembre 2002, ha dato luogo alla individuazione di 68 progetti agevolabili, gran parte dei quali dislocati nel comprensorio apuo-versiliese;

il decreto ministeriale 29 novembre 2002 («decreto blocca spese») non ha permesso l'impegno dei fondi relativi; successivamente, l'art. 72 della legge 289/02 (finanziaria 2003) ha modificato le modalità di assegnazione dei contributi a fondo perduto alle imprese;

conseguentemente il Ministero delle attività produttive ha posto al Ministero dell'economia e delle finanze un quesito concernente la necessità o meno di applicare tale decreto al bando in oggetto. Risulta (si veda l'interrogazione della Camera dei deputati 5-01769 dell'onorevole Cordoni e relativa risposta) che il Ministero delle attività produttive ha prospettato la tesi della non applicabilità del sopra citato decreto e che il Ministero dell'economia e delle finanze sta valutando tale interpretazione;

tali ritardi provocano gravi conseguenze al bacino produttivo di Carrara e dintorni, in quanto molte imprese, in attesa dello sblocco dei finanziamenti, hanno dovuto dilazionare l'inizio dei lavori ed altre, contando sui contributi ministeriali, si trovano in difficoltà nel sostenere lo sviluppo dei progetti; inoltre l'emanazione di un secondo bando, già prevista per i mesi scorsi, è stata per il momento bloccata;

considerato che l'attività di escavazione di marmo ha un tasso di rischio per incidenti gravi tra i più alti in Italia,

si chiede di conoscere se non si intenda provvedere con la massima sollecitudine per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla emanazione dei decreti del primo bando, alla liquidazione dei relativi contributi ed alla pubblicazione del secondo bando, al fine di dare finalmente attuazione ad una normativa che costituisce il più valido strumento per la riduzione degli infortuni nel settore della escavazione del marmo.

(4-04753)

(17 giugno 2003)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto. Al riguardo si comunica che l'art. 72 della legge finanziaria 2003 determina una soluzione di continuità nella concessione di nuovi contributi a decorrere dal 1°1.2003; pertanto in base al comma 3 del suddetto articolo le concessioni potranno essere riattivate solo a seguito dell'emanazione di apposito decreto recante la normativa di attuazione.

Detto decreto attuativo dovrà essere emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con le Amministrazioni interessate.

Questa Amministrazione, negli incontri avuti con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha proposto la non applicabilità dell'art. 72, comma 3, nei confronti dei progetti relativi alla legge n. 388/2000, poiché trattasi di concessioni di contributo effettuate mediante procedura «a bando», avviata prima del 2003 e comunque ricadente nel comma 5 del suddetto articolo 72 che per le procedure «a bando» esclude erogazioni effettuate in forma mista «fondo perduto-prestito rimborsabile».

Si fa altresì presente che, per quanto riguarda le modalità di erogazione dei finanziamenti che saranno concessi a valere sulla legge in oggetto con successivi bandi, questa Amministrazione ritiene che anche tali iniziative debbano essere agevolate senza il ricorso alle disposizioni di cui al decreto interministeriale previsto dal comma 3 dell'art. 72 della legge finanziaria 2003. Le motivazioni di tale posizione risiedono nel fatto che il comma 5 dell'art. 72 della cennata legge finanziaria esclude l'erogazione in forma mista «fondo perduto-prestito rimborsabile» per le procedure «a bando». Soccorre inoltre l'ulteriore argomentazione che trattasi, in sostanza, di agevolazione in forma di «de minimis».

Il Ministero competente sta valutando la validità giuridica di tali interpretazioni insieme alle ulteriori problematiche relative all'applicazione dell'art. 72 a ciascuna misura d'incentivazione gestita dai vari Ministeri.

*Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive*

GALATI

(19 novembre 2003)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il settore del trasporto aereo in Italia sta attraversando una delicata fase di riorganizzazione e gli ultimi gravi incidenti evidenziano l'esigenza di poter giungere in tempi brevi ad un assetto definitivo e risolutivo delle carenze che attualmente affliggono il settore;

in questo contesto sarebbero stati licenziati in tronco dalla Vitrociset, l'azienda che gestisce in appalto Enav la manutenzione e la conduzione degli impianti, un tecnico addetto alla manutenzione degli apparati relativi alla sicurezza del trasporto aereo, che aveva testimoniato un *black-out* nelle comunicazioni tra torre di controllo e aerei, verificatosi la notte del 17 aprile scorso all'Aeroporto di Fiumicino, ed un delegato sindacale del SULTA (Sindacato unitario lavoratori trasporto aereo), che aveva de-

nunciato lo stesso episodio ed evidenziato le carenze della sicurezza del volo negli aeroporti italiani ed i limiti organizzativi degli enti e delle aziende che operano nel settore, in un convegno promosso da Rifondazione Comunista alla Camera dei deputati ed in una intervista a «La Repubblica»;

anche un altro tecnico in servizio al momento della disfunzione di cui sopra sarebbe stato licenziato;

la Vitrociset avrebbe ritenuto i due tecnici responsabili della disfunzione ed accusato il delegato sindacale di aver dichiarato il falso sia nel corso del convegno che nell'intervista rilasciata;

inoltre, nell'intervista al quotidiano «La Repubblica» il delegato sotto accusa avrebbe rilasciato le dichiarazioni anche in qualità di membro della Delegazione italiana presso l'IFATSEA, Federazione mondiale professionale dei tecnici di assistenza al volo,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che i licenziamenti di cui in premessa debbano essere considerati illegittimi e conseguentemente i lavoratori debbano essere immediatamente reintegrati sul posto di lavoro soprattutto in considerazione del fatto che dal 1996 le organizzazioni sindacali del settore denunciano la ingiustificata soppressione della sorveglianza tecnica notturna in quasi tutti gli impianti come una contrazione degli *standard* di sicurezza e come causa di problemi potenzialmente pericolosi per il trasporto aereo e che nel caso specifico i due tecnici licenziati erano in servizio presso la torre di controllo mentre non era presente né previsto alcun tecnico al centro ricevente interessato all'anomalia verificatasi;

se non si ritenga inoltre che il fatto di cui in premessa possa essere considerato lesivo dei diritti sindacali e di libero esercizio della libertà di espressione dei lavoratori;

se corrisponda al vero che la Vitrociset sia stata condannata (sei volte dal 1994 al 2001) per attività antisindacale;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di riformare il settore dell'aviazione civile, prevedendo inoltre la gestione diretta del servizio tecnico da parte dell'Enav, a salvaguardia dello sviluppo di un settore così strategico per il nostro paese e dei livelli di sicurezza degli utenti e dei lavoratori del settore.

(4-02494)

(25 giugno 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, da notizie assunte dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, è emerso quanto segue.

La Vitrociset SpA, con sede in Roma – Via Salaria 1021, opera anche presso l'Aeroporto di Roma Fiumicino, sulla base di un complesso rapporto contrattuale con l'ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo).

In base a tale rapporto contrattuale, la Vitrociset gestisce una serie di apparecchiature e di sistemi esistenti all'interno dell'Aeroporto suddetto e per questa attività si avvale di propri dipendenti specializzati.

I lavoratori, oggetto dell'interrogazione, sono stati licenziati in data 15.5.2002 dopo la contestazione disciplinare del 24.4.2002 e la non attendibilità delle giustificazioni addotte dai tecnici.

I fatti che hanno portato al licenziamento dei suddetti dipendenti riguardano la condotta lavorativa posta in essere nella notte tra il 16 e il 17 aprile 2002, nel corso della quale si è verificata un'anomalia presso il centro radio ricevente dell'Aeroporto di Fiumicino, che ha comportato un temporaneo blocco delle comunicazioni tra i controllori di volo dell'ENAV del medesimo aeroporto e gli aeromobili in partenza dallo stesso.

Secondo la Società, se i lavoratori in questione avessero effettuato i controlli dovuti, avrebbero rilevato un'anomalia al Centro Radio ricevente, ed avrebbero dovuto avvisare dell'evento i controllori ENAV in servizio presso la sala operativa. Inoltre, nella circostanza, è stato omesso di avvertire il responsabile Vitrociset del sito.

I licenziamenti suddetti, impugnati dagli interessati con ricorso avanti al Tribunale Civile di Roma-Sez. Lavoro, si sono conclusi con verbali di conciliazione giudiziale (uno sottoscritto nel mese di aprile 2003 e l'altro nel mese di maggio 2003), che prevedono la revoca del licenziamento, il pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite, dalla data di licenziamento a quella della sottoscrizione dei rispettivi verbali, nonché il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.

Per quanto riguarda l'attività antisindacale della Società Vitrociset si fa presente che detta società, in data 26.5.2003, ha prodotto un elenco completo delle cause in corso con la Organizzazione Sindacale SULTA-CUB e pendenti avanti al Tribunale. Per alcune, l'Azienda è stata condannata in primo grado, ma la stessa ha proposto ricorso in appello.

Unico ricorso presentato innanzi al Giudice dal SULTA-CUB e definito, non essendo stata mai impugnata dal sindacato la decisione del Giudice, è quello riguardante l'applicazione della sanzione di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 146 del 12.4.1990, inerente la sospensione, per un periodo di un mese, delle trattenute sindacali operate sulle retribuzioni dei dipendenti che l'azienda doveva trasferire al sindacato medesimo.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

SACCONI

(28 novembre 2003)

---

RIPAMONTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni.* – Premesso che:

Poste Italiane SpA nell'aprile 2001 nell'ambito degli obiettivi di risanamento contabile dell'azienda annunciò un esubero di personale pari a oltre 9.000 unità;

dal conseguente avvio delle procedure previste ai sensi della legge 223/91 e dall'attivazione del tavolo negoziale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali si pervenne alla definizione di un piano di gestione non traumatico degli esuberanti;

al fine di garantire la funzionalità dei servizi senza incidere sulla struttura dei costi venne deciso, sulla base di un preciso calendario di assunzioni, l'ingresso in azienda di 3.000 operatori addetti al recapito con contratto di apprendistato;

nel dicembre 2001 Poste Italiane SpA tramite società specializzate in selezione del personale, con la dovuta copertura informativa della stampa, diede via alle procedure per l'individuazione di detti aspiranti portalettere basate su scientifiche prove attitudinali,

si chiede di sapere:

sulla base di quali criteri scientifici siano state svolte le selezioni per l'individuazione delle attitudini allo svolgimento dell'attività di portalettere;

se da dette selezioni siano scaturite graduatorie sulla base di punteggi conseguiti, ovvero quali siano stati i criteri che hanno determinato l'individuazione del personale idoneo;

su quale base siano stati stipulati i contratti di apprendistato del primo scaglione di assunti nel settembre 2002;

quali siano le motivazioni che avrebbero indotto Poste Italiane SpA a non rendere pubbliche le graduatorie e/o gli elenchi dei candidati risultati idonei alla selezione;

se non si ritenga che le decine di migliaia di partecipanti alla selezione abbiano diritto di conoscere l'esito delle prove a cui si sono sottoposti;

quali misure si intenda adottare al fine di dissipare ogni sospetto sull'operato di Poste Italiane SpA e per ripristinare le dovute forme di controllo in merito alla regolarità delle assunzioni a garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure di gestione di ciò che, ancora, si configura come un servizio ed un patrimonio pubblico.

(4-03837)

(11 febbraio 2003)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale, premesso che la Società Poste Italiane SpA, tramite società specializzate in selezione del personale, avrebbe avviato procedure per l'assunzione di portalettere, si chiede se siano state osservate le vigenti disposizioni in materia.

Al riguardo, la citata Società ha comunicato che, ai sensi della legge 3 luglio 1991, n. 223, e sulla base dell'accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in data 17 ottobre 2001, ha deciso di procedere all'assunzione di personale con contratto di apprendistato da adibire al servizio di recapito, fino ad un numero massimo di 3.000 unità.

Il processo di selezione è stato condotto con la collaborazione di talune società specializzate nel settore del reclutamento del personale operanti sul territorio nazionale, che hanno provveduto a sottoporre i candidati a prove, test psico-attitudinali e dinamiche di gruppo.

Gli interessati, dopo il superamento di ciascuna fase, sono stati edotti sugli ulteriori sviluppi del processo di selezione stesso.

Per le assunzioni dei nuovi portalettere, la Società Poste Italiane SpA si è avvalsa dei candidati idonei, tenuto conto sia delle esigenze aziendali che dei dati personali dei concorrenti stessi, quali la prossimità della residenza al luogo di lavoro.

Con riferimento, infine, al quesito posto nell'interrogazione sulla regolarità di tali assunzioni, la Società Poste Italiane ha precisato che le stesse sono avvenute nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale del Lavoro.

*Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze*

BALDASSARRI

(28 novembre 2003)

---

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che il laboratorio Chimico – Merceologico e Centro Prove, IV Dipartimento e Direzione Generale, Servizio Centrale degli Affari generali e la Qualità dei Processi e dell'Organizzazione hanno il compito di vigilare e controllare tutto ciò che viene acquisito dalla Pubblica Amministrazione anche attraverso la collaborazione della Consip SpA (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) ed a tal fine è finanziato,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che attualmente il laboratorio chimico e merceologico verifichi esclusivamente le forniture effettuate da alcuni Commissariati dell'Esercito e quale sia la convenzione stipulata;

a quanto ammonti la costruzione e l'arredo di un nuovo laboratorio che sarebbe stato rinnovato in virtù della messa a norma per una apertura dello stesso a ditte private;

a quanto ammonti il costo affrontato per la certificazione del Sinail (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori) per accreditare una quarantina di prove, e a quanto sia ammontato il costo per dotarsi di un manuale della qualità, comprensivo della consulenza di un tecnico esterno;

come sia organizzato il servizio del Laboratorio di cui in premessa;

come sia gestita l'organizzazione del personale e se tale personale sia utilizzato in base alle competenze, i titoli di studio e gli anni di esperienza maturati;

se il servizio, o sue articolazioni, svolto dal personale sia compreso negli ordini di servizio ufficialmente controfirmati dal Dirigente dell'ufficio in questione in maniera distinta per dipendente.

(4-04652)

(3 giugno 2003)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il Laboratorio chimico ed il Centro prove operante nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro di questo Ministero.

Al riguardo, si fa presente che l'attività di consulenza svolta dal predetto Laboratorio viene prestata a tutte le Amministrazioni pubbliche che, in assenza di adeguate strutture, ne fanno richiesta e non è, quindi, rivolta esclusivamente ai Commissariati dell'Esercito, con i quali non viene stipulata alcuna convenzione.

In proposito, si precisa che tali servizi vengono offerti in relazione alle finalità di questa Amministrazione e, attualmente, non sono usufruibili da parte di ditte private, anche se tale ipotesi potrebbe essere valutata in futuro, allorché si consideri l'estensione dell'attività in questione.

Per quanto riguarda, poi, la struttura dei locali assegnati a tali uffici, si precisa che è stato necessario adeguare la stessa alle vigenti normative europee in materia di sicurezza e qualità, nonché renderla idonea all'accreditamento da parte del SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori).

Le spese sostenute per lavori di edilizia, impianti tecnologici, di sicurezza e di impatto ambientale ammontano a circa 393.000 euro ed a circa 74.500 euro per arredi di laboratorio.

Inoltre, per l'accreditamento presso il SINAL sono stati necessari circa 8.500 euro, che comprendono le quote versate per la richiesta di accreditamento e per il piano di visita.

Per quanto concerne il Manuale di Qualità, si fa presente che alla stesura dello stesso hanno contribuito i funzionari della struttura e un consulente in materia di accreditamento di Laboratori, il cui onorario, definito a seguito di gara, riferito a due anni, ammonta a circa 25.000 euro.

Il servizio del Laboratorio chimico e del Centro prove, pertanto, risponde ai criteri fissati nel Manuale di Qualità e alla normativa UNI CEI 17025.

Il personale che vi opera, organizzato analogamente agli altri Uffici di questo Ministero, viene assegnato a tale attività dopo adeguato addestramento, in relazione ai titoli di studio, alle competenze, agli anni di esperienza maturati, nonché alle attitudini personali.

Nello svolgimento del servizio, esso si attiene a quanto indicato negli ordini di servizio, tenuti presenti i criteri fissati nel Manuale di Qualità.

*Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze*

BALDASSARRI

(28 novembre 2003)

SCALERA, MANZIONE, FORMISANO, SODANO Tommaso, VIL-LONE. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la società Alenia Aeronautica ha reso noto ai sindacati il provvedimento che prevede 10 giorni di cassa integrazione ordinaria per i circa 3000 lavoratori degli stabilimenti campani;

il provvedimento riguarderà circa 1800 dipendenti dell'impianto capofila di Pomigliano d'Arco e degli stabilimenti di Nola, Casoria e Capodichino,

si chiede di conoscere quali interventi il Governo intenda avviare per promuovere una corretta informazione delle organizzazioni sindacali da parte dell'azienda.

(4-03297)

(7 novembre 2002)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

l'Alenia Aeronautica S.p.A., azienda facente parte del Gruppo Finmeccanica, è presente sul territorio campano con gli insediamenti produttivi di Pomigliano d'Arco, Nola, Casoria e Capodichino – Centro Bonifacio;

nei detti stabilimenti sono occupati 3.500 lavoratori tra operai e impiegati;

l'Alenia è interessata dall'inizio dell'anno 2002 da un provvedimento di cassa integrazione guadagni ordinaria, prevista dalla legge 20-5-75, n° 164, motivata da una temporanea mancanza di commesse,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che l'utilizzo di cassa integrazione guadagni ordinaria contemporaneamente alla presenza di lavoro straordinario violi la legge;

se non ritengano che la pratica di esternalizzare parti di lavorazioni dalla Alenia verso aziende dell'indotto violi la legge, visto l'utilizzo, in contemporanea, di un provvedimento di cassa integrazione guadagni ordinaria;

quali provvedimenti intendano intraprendere per verificare i requisiti che hanno permesso all'Alenia di usufruire della cassa integrazione guadagni ordinaria.

(4-03321)

(12 novembre 2002)



RISPOSTA. (\*) - Con riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto, si fa presente che dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli è emerso quanto segue.

L'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 e gli eventi bellici intervenuti successivamente hanno determinato una crisi congiunturale e generale dell'economia a livello mondiale che ha particolarmente interessato il mercato civile aeronautico.

Tutto ciò si è tradotto in una profonda crisi per le compagnie aeree, in particolare per quelle americane, con la conseguente riduzione degli aeromobili in esercizio, riduzione degli ordinativi di nuovi aerei, diluizione delle consegne e riduzione dei carichi di lavoro per i costruttori aeronautici e dell'indotto.

In questo quadro di crisi internazionale dalle notizie fornite dai responsabili aziendali è emerso che la società Alenia ha subito una riduzione dei carichi di lavoro a fine anno 2002 quantificabile nell'ordine del 25%, pari a circa un milione di ore di lavoro interne ed a circa 350.000 ore di lavoro per le aziende dell'indotto.

A causa di questa situazione di crisi l'azienda ha deciso di attivare le procedure per la messa in mobilità di 72 lavoratori (di cui 66 operai e 6 impiegati) in possesso dei requisiti soggettivi per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia per l'erogazione dell'indennità di mobilità *ex art. 7* della legge 223/91. La predetta procedura è stata formalizzata con l'accordo stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 gennaio 2002 ed è stata espletata entro il mese di febbraio 2002.

Nonostante le difficoltà in cui si è venuto a trovare il settore aeronautico la società Alenia non è stata interessata a procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria mentre nel biennio 2001-2002 ha effettuato complessivamente 12 settimane, per 37 giornate lavorative, di CIGO.

Nel corso dell'anno 2002 e per i vari stabilimenti dell'area campana, l'azienda e le organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno sottoscritto i relativi verbali di accordo hanno convenuto, conformemente al disposto del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, di utilizzare tutti gli strumenti possibili al fine di limitare l'impatto della cassa integrazione guadagni ordinaria quali periodi di chiusura collettiva, utilizzo dei permessi aziendali retribuiti (PAR) e festività soppresse.

In merito al lavoro straordinario si precisa che, dalle notizie assunte e dagli atti esibiti in sede ispettiva, è emerso che il ricorso allo stesso è stato attuato nel rispetto della vigente normativa e che non si è proceduto ad effettuare prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro nel corso dei periodi di cassa integrazione.

Si fa, altresì, presente che dagli accertamenti esperiti è emerso che in data 30.10.2002 presso la sede dell'Unione degli Industriali della provincia di Napoli si è svolto un incontro tra i responsabili aziendali, i rappre-

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

sentanti dell'Unione Industriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori al termine del quale è stato sottoscritto, con la sola eccezione della FIOM-CGIL, un verbale di accordo in cui le parti hanno convenuto sulla necessità di ricorrere ad un ulteriore periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria ai sensi della legge 20.05.1975, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, così come preannunciato dalla stessa azienda alle organizzazioni sindacali con lettera raccomandata del 7.10.2002.

Il ricorso a questo ulteriore periodo di cassa integrazione è stato motivato dall'azienda attese le difficoltà in cui è incorso il settore del trasporto aereo, difficoltà che hanno determinato nel secondo semestre del 2001 anche un calo della produzione aeronautica e la flessione di tutte le commesse, con la conseguenza che l'Alenia Aeronautica ha dovuto necessariamente adeguare, seppure temporaneamente, i flussi produttivi degli stabilimenti di Pomigliano d'Arco, di Nola, di Casoria e di Napoli Capodichino.

Dal verbale di accordo si evince inoltre che le organizzazioni sindacali dei lavoratori, consapevoli delle difficoltà aziendali, ed avendo ricevuto assicurazione che al termine dei periodi di cassa integrazione tutto il personale sospeso sarebbe rientrato al lavoro, hanno espresso parere favorevole alla richiesta di cassa integrazione guadagni ordinaria, ad esclusione della FIOM-CGIL.

Il provvedimento di cassa integrazione ha coinvolto tutto il personale (quadri, impiegati e operai) addetto alle attività produttive o a settori alle stesse connesse, ad esclusione dei dipendenti della Direzione Progettazione e della Task Force B 757 e A 380, ed è stato attuato nei giorni 4, 5, 6, 7, 8 e 18 novembre 2002. Ha interessato, complessivamente, 4.047 lavoratori - di cui 2.559 operai e 1.488 fra quadri ed impiegati - in forza presso i siti produttivi della provincia di Napoli.

Per quanto concerne poi la problematica del conferimento di alcune lavorazioni ad aziende terze si precisa che da anni l'Alenia si avvale di tali aziende che ormai sono classificabili quali fornitori storici di Alenia Aeronautica e rientrano nella categoria di aziende costituenti il normale indotto che gravita attorno alle grandi aziende industriali.

Nel corso del 2002 è stato delegato all'esterno il ciclo di attività necessario alla gestione delle forniture ed all'alimentazione diretta degli organi di collegamento per le linee di montaggio, la cosiddetta minuteria (particolari tipi di chiodi, bulloni, ecc...) detto anche Service Provider.

Si fa presente infine che in data 3 marzo 2003 è stato raggiunto un accordo tra l'Alenia e tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori in base al quale da tale data, e comunque entro il 31 gennaio 2004, saranno poste in mobilità complessivamente 192 unità lavorative, individuate mediante i seguenti criteri di scelta: esigenze tecniche, organizzative, produttive e professionali necessarie, con specifica priorità nei confronti dei lavoratori in possesso dei requisiti per il pensionamento (anzianità o vecchiaia) per l'erogazione della pensione entro il periodo di vigenza dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n.223/91.

In sede di accordo sindacale si è convenuto, altresì, che per i lavoratori posti in mobilità ed a seguito della sottoscrizione di un verbale di conciliazione sindacale individuale *ex art.* 41 del codice di procedura civile sarà corrisposto un complemento di liquidazione pari al 50% della differenza tra l'insieme degli elementi fissi della retribuzione annua lorda ed il trattamento di mobilità; qualora il risultato di tale calcolo risultasse inferiore ad un importo di euro 500,00 per anno, verrà comunque erogato tale importo minimo.

Inoltre l'azienda si è impegnata a riconoscere ai lavoratori che dichiareranno per iscritto la propria disponibilità ad accedere allo strumento della mobilità e che vi saranno collocati entro il 14 marzo 2003 un importo pari a euro 500,00 per il primo anno o frazione di anno, cui si aggiungeranno euro 200,00 dal secondo anno in avanti e per ogni anno di permanenza in mobilità; detto importo sarà riconosciuto in un'unica soluzione previa sottoscrizione del verbale di conciliazione *ex art.* 411 del codice di procedura civile.

Si è convenuto altresì che, qualora durante il periodo di fruizione della mobilità, dovessero intervenire modifiche legislative in merito ai requisiti di anzianità anagrafici e contributivi indispensabili per ottenere il diritto alla pensione da parte del personale posto in mobilità, l'azienda si renderà disponibile ad un riesame individuale finalizzato al raggiungimento dei requisiti pensionistici, non escludendo il riassorbimento di detti lavoratori.

Con il predetto verbale di accordo, infine, le parti hanno convenuto che la situazione di crisi di mercato del settore aeronautico per gli anni 2003-2004 sarà gestita, fermo restando le attuali condizioni di mercato e di scenario, attraverso il ricorso ai seguenti ulteriori strumenti: applicazione degli strumenti contrattuali quali ad esempio residui ferie e permessi aziendali retribuiti (PAR), mobilità territoriale locale, dimissioni incentivate, mobilità, distacchi, prestiti fuori comprensorio in linea con le vigenti normative di legge e di contratto, ricorso ad eventuali iniziative di formazione e riqualificazione del personale, cassa integrazione guadagni ordinaria.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

SACCONI

(28 novembre 2003)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che il Ministero delle attività produttive ha accordato al Gruppo Tarricone S.p.A., zona industriale di Baragiano, Balvano in provincia di Potenza, a norma della legge 488/92, un finanziamento di circa 15 miliardi di lire sulla base di un progetto presentato che prevedeva un investimento complessivo di lire 44.028.000.000 per la realizzazione di attività

produttive con l'ampliamento di quelle insediate presso la ex Moretti, produzione di birra, nella stessa area industriale di Baragiano;

che il provvedimento di concessione è stato formalizzato in data 9 aprile 2001 e che lo stesso doveva essere ultimato entro 24 mesi mentre l'Azienda doveva presentare, per l'efficacia del decreto, l'avvenuto versamento o accantonamento nelle forme previste dalla normativa di almeno la metà del capitale proprio previsto complessivamente in lire 39.530.000.000 mentre l'ampliamento delle attività doveva comportare l'aumento di occupazione di 37 unità;

che il Gruppo in parola ha chiesto ed ottenuto dal Consorzio Industriale di Potenza il capannone ex Restel Sud, che è stato realizzato con i benefici dell'art. 32 della legge n. 219/91 e che a seguito di trasferimento della proprietà è stato affidato al Consorzio Industriale che con un apposito bando lo ha valutato in lire 1.644.000.000. Nel bando medesimo veniva indicato il vincolo relativo alla riutilizzazione di 32 lavoratrici della ex Italtest;

che al concorso dell'acquisizione dello stabilimento ex Restel Sud partecipava la sola Società Industrie Platano S.r.l. del Gruppo Tarricone che a fronte di un ribasso del 32% sul prezzo stimato del bene si aggiudicava per 1.100.000.000 di lire pari ad euro 573.815,59, pagati a rate mediante cambiali. In un primo momento il Tarricone chiedeva, addirittura, che l'ASI acquistasse le cambiali da sottoscrivere. Di fronte al rifiuto dell'ASI le cambiali vennero acquistate dal Gruppo Tarricone;

ricordato che il Gruppo Tarricone aveva già acquisito, a prezzi scontati l'ex Stabilimento Birra Moretti con il vincolo di assumere 18 ex dipendenti della suddetta azienda e che tale impegno così come quelli sottoscritti per la ex Restel non sono stati mantenuti e che il Consorzio Industriale di Potenza in data 2/04/2003 ha presentato al Tribunale di Potenza due atti di citazione per ottenere, di fronte alle inadempienze sopra richiamate, la restituzione di entrambi gli stabilimenti, la ex Restel e l'ex Birra Moretti o l'assunzione delle 18 unità previste nonché la condanna al pagamento dei danni prodotti dal comportamento dell'impresa.

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare in rapporto alla utilizzazione dei finanziamenti a suo tempo accordati al Gruppo Tarricone in attuazione della legge n. 488/92 in presenza delle inadempienze registratesi e dei contenuti non congrui del *business plan* istruito per l'accesso ai benefici di legge e nei confronti dei soggetti che hanno istruito e sostenuto le proposte che appaiono viziate da forti carenze del progetto industriale e finanziario:

quali provvedimenti si intenda adottare per garantire di concerto con la Regione Basilicata i diritti acquisiti dagli ex lavoratori della Birra Moretti e dell'ex Italtest allo scopo di assicurare attività occupazionali a tempo indeterminato anche per sostenere le esigenze formative e previdenziali degli stessi.

(4-04402)

(16 aprile 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si conferma che l'impresa Tarricone SpA è beneficiaria di agevolazioni concesse in via provvisoria ai sensi della legge 488/92 per un programma di ampliamento dello stabilimento di Balvano (Potenza), adibito alla fabbricazione di birra.

Il contributo, accordato nell'importo di euro 7.885.170,98, è stato commisurato ad investimenti ammessi provvisoriamente per lire 44.028.000.000.

In relazione ai fatti riportati nell'interrogazione, è stata interessata la Banca concessionaria Europrogetti & Finanza SpA, titolare dell'attività istruttoria, affinché riferisca sullo stato di realizzazione del programma e sul rispetto delle obbligazioni poste a base della concessione.

*Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive*

GALATI

(19 novembre 2003)

SODANO Tommaso, VILLONE. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nel maggio del 2002 la Meltem srl azienda del gruppo Ipm dei Fratelli de Feo, di Arzano, provincia di Napoli, ha deliberato lo scioglimento anticipato della società con la conseguente messa in liquidazione ed ha attivato la riduzione di personale e messa in mobilità per cessazione dell'attività;

nei giorni scorsi le maestranze hanno simbolicamente occupato un reparto dell'azienda per denunciare, alle istituzioni, la grave situazione che vivono le famiglie dei lavoratori finiti sulla strada in seguito alla profonda crisi che sta attraversando la Ipm e il settore delle telecomunicazioni;

mentre i sindacati chiedevano un periodo di cassa integrazione con il reintegro di diciotto unità, anche in altre aziende del Gruppo Ipm, la proprietà ha tolto ai lavoratori anche la più flebile speranza di poter vedere riattivato lo stabilimento decidendo di porre i 70 lavoratori in mobilità con uno stipendio di poco più di 700 euro al mese per sei mesi a partire dal prossimo dicembre;

ad Arzano, nella giornata di oggi, una ventina di operai della Meltem sono saliti sui tetti dell'azienda per rivendicare il pagamento degli stipendi mentre altri loro colleghi stanno effettuando un blocco stradale,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per evitare che l'exasperazione dei lavoratori possa tradursi, come accaduto recentemente, in gravi atti di autolesionismo;

se non ritenga opportuno promuovere un incontro tra l'azienda Meltem e le istituzioni locali per cercare una soluzione che possa garantire uno stipendio ai lavoratori in attesa di verificare la possibile risoluzione della crisi del settore.

(4-02919)

(17 settembre 2002)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che la vicenda della Meltem è stata seguita presso la Giunta Regionale della Campania.

Si sono svolti numerosi incontri con il liquidatore della società nonché con le organizzazioni sindacali di categoria per l'esperimento, in fase amministrativa, dell'esame congiunto relativo alla procedura di licenziamento collettivo, per cessazione di attività, avviata dalla citata società per i 77 lavoratori costituenti l'organico aziendale.

La procedura, nonostante il tentativo di convertire il licenziamento in una richiesta di cassa integrazione guadagni speciale per crisi aziendale, si è conclusa con verbale di mancato accordo e con il successivo licenziamento in data 16/09/02 dei lavoratori dipendenti.

Quasi tutti i lavoratori licenziati hanno impugnato il provvedimento, con riserva di avviare azione giudiziaria per la salvaguardia dei propri diritti.

Contestualmente le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno instaurato una vertenza collettiva presso l'Assessorato alle Attività produttive della Regione Campania nonché presso la Prefettura, il Ministero del lavoro e il Ministero delle attività produttive per ricercare possibili soluzioni a salvaguardia dell'occupazione.

Nell'incontro tenutosi presso il Ministero del lavoro il 25/03/03 il liquidatore della società, preso atto della modifica intervenuta in materia di concessione della cassa integrazione guadagni speciale con il decreto ministeriale del 18/12/2002, nei casi di crisi aziendale per cessazione di attività, ha ritenuto di conciliare detta vertenza, revocando i licenziamenti e predisponendo un piano di gestione degli esuberi a supporto dell'istanza di cassa integrazione guadagni speciale, presentata con decorrenza dal 22/04/03, per un periodo di 12 mesi e per un numero di 74 unità e autorizzata dal Ministero del lavoro con decreto n.32642 del 7/07/03.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

SACCONI

(28 novembre 2003)

STANISCI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

venerdì 25 luglio 2003 a tarda sera, e sabato 26 nelle prime ore del mattino, si sono consumate due tragedie ferroviarie;

la prima è avvenuta a Tutturano (frazione di Brindisi) dove due giovani amici, nell'attraversare il passaggio a livello regolarmente chiuso, sono stati travolti dall'Eurostar Lecce-Roma;

la seconda tragedia si è consumata a Bari ed ha avuto come vittime due sorelle che, attraversando anch'esse un passaggio a livello regolarmente chiuso, venivano travolte dall'Eurostar Roma-Lecce. Quattro giovani vite venivano stroncate da due tragedie con identica dinamica: le sbarre dei passaggi a livello erano abbassate, ma ciò non è bastato per salvarle;

intanto l'azienda Trenitalia ha reso nota l'esistenza di un progetto di eliminazione di passaggi a livello all'interno di un programma di potenziamento della rete che prevede anche il raddoppio della linea Bari-Lecce e Bari-Taranto;

i tempi annunciati però sono lunghi, perché la realizzazione dell'opera è prevista per il 2002, con la costituzione dei passaggi a livello con cavalcavia e sottopassi entro il 2005,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire sollecitamente sull'azienda Trenitalia perché voglia accelerare i tempi di realizzazione del progetto, soprattutto nelle località in cui, come è il caso del Meridione d'Italia, si è passati in breve tempo da una rete ferroviaria utilizzata da treni a velocità limitata, per i quali erano previsti gli attraversamenti tramite passaggi a livello, a treni ad alta velocità, per i quali occorre ben altra cautela, onde evitare tragedie come quelle verificatesi nei giorni scorsi.

(4-05106)

(29 luglio 2003)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, le Ferrovie dello Stato SpA hanno riferito che sulle linee di Rete Ferroviaria Italiana SpA presenti nella Regione Puglia esistono oggi 305 passaggi a livello, di cui 99 su linee commerciali e 206 su linee complementari.

Dei 305 passaggi a livello presenti 148 (di cui 99 su linee commerciali e 49 su linee complementari) sono inseriti in progetti già decisi che ne prevedono la soppressione.

Di questi, 114 sono già dotati di specifico finanziamento e se ne prevede la soppressione entro il 2006.

La situazione dei restanti 34, di cui 25 su linee commerciali e 9 su linee complementari, la cui soppressione è finanziabile con le risorse previste dalla legge n. 354/1998, è la seguente:

per 3 di essi sono in corso le progettazioni definitive necessarie per l'acquisizione delle autorizzazioni previste;

per i restanti 31 sono state realizzate le progettazioni preliminari che sono state inviate agli Enti territoriali competenti per acquisirne il parere.

La loro soppressione è prevista per il 2007.

La tempistica delle soppressioni tiene conto, oltre che delle oggettive difficoltà operative, sommariamente descritte in seguito, anche della erogazione delle risorse economiche destinate a tale attività dalla legge n. 354/1998.

Tali risorse, ammontanti a circa 500 milioni di euro, come previsto dal punto 3 dell'art. 1 della citata legge n. 354/1998, che, come noto, finanzia il 90% delle soppressioni dei passaggi a livello esistenti sulle linee ferroviarie principali, mentre la restante parte è destinata alle linee secondarie, vengono erogate annualmente con la legge finanziaria in un periodo di dieci anni a decorrere dal 1998.

La soppressione di un passaggio a livello può avvenire, nella maggior parte dei casi, solo dopo aver realizzato una viabilità alternativa all'attraversamento a raso dei binari.

Le opere sostitutive più comuni sono ovviamente quelle che permettono il sottoattraversamento od il sovraattraversamento della linea; qualche volta è sufficiente realizzare strade di collegamento con opere di attraversamento esistenti.

La scelta delle opere sostitutive è condizionata prioritariamente dalla situazione dei luoghi, quali urbanizzazioni, condizioni orografiche ed idrogeologiche, vincoli archeologici e paesaggistici ecc., ma anche dalle esigenze delle Amministrazioni locali espresse dalle previsioni di attuazione di nuovi piani urbanistici.

Una volta individuata la tipologia e la localizzazione delle opere sostitutive e realizzato il progetto preliminare e quello definitivo, inizia un lungo percorso per ottenere tutti i benestare ed i nulla osta da parte dei numerosi soggetti interessati (a titolo di esempio: Comuni, Province, Regioni, Soprintendenze archeologiche ed ambientali, Vigili del Fuoco, Ministero della difesa e, poi, Anas, Autorità di bacino, Consorzi, Enti parco, Enel, Telecom eccetera).

Per ridurre i tempi si può ricorrere ad apposite Conferenze di servizio che la legge n. 340/2000 prevede siano indette direttamente da Ferrovie dello Stato SpA, ma comunque possono trascorrere anche 2 o 3 anni dall'inizio del confronto territoriale sull'appalto delle opere.

A questo tempo si deve aggiungere quello per la realizzazione delle opere.

Dal 1992, per dare impulso all'attività di soppressione di passaggi a livello, anche alla luce della sempre crescente sensibilità verso i problemi della sicurezza, è stata creata in ambito delle Ferrovie dello Stato SpA una apposita struttura organizzativa a ciò dedicata.

*Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*

SOSPIRI

(3 dicembre 2003)



STIFFONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli assistenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale», consente ai bambini che abbiano compiuto i tre anni di età entro il 28 febbraio 2003 di accedere al primo anno della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2003-2004;

dopo l'entrata in vigore di tale normativa, l'Amministrazione comunale di Villorba (Treviso) si è prontamente attivata per verificare la domanda potenziale di bambini interessati e per pianificare un intervento volto alla costituzione di due nuove sezioni di scuola d'infanzia, presso una scuola elementare con caratteristiche strutturali adeguate;

considerato però che:

da una nota inviata dal Sindaco si apprende che il Dirigente scolastico del Circolo Didattico di Villorba ha opposto la necessità dell'emanazione di una precisa circolare del Ministero per poter procedere ad attivare il nuovo progetto scolastico;

va sottolineato inoltre che nel Comune di Villorba le domande di iscrizione alla scuola d'infanzia sono state sempre ben superiori alla disponibilità degli spazi atti ad accogliere i bambini di questa fascia di età; proprio per questo motivo l'avvio di due nuove sezioni costituirebbe senza dubbio una soluzione efficace al problema per il corrente anno scolastico;

al contrario, attualmente questo Comune si trova nella situazione di avere 33 bambini della scuola dell'infanzia statale in lista d'attesa, una logistica predisposta per riceverli, ma non ha gli insegnanti necessari, perchè non c'è stata la relativa assegnazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione che si è venuta a creare a Villorba e quali iniziative intenda assumere per consentire l'avvio, al più presto, delle due nuove sezioni di scuola dell'infanzia, visto il notevole numero di domande, a maggior ragione poiché esistono già le aule perfettamente arredate atte a ricevere i bambini.

(4-05252)

(23 settembre 2003)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto e si comunica che la questione proposta è stata risolta positivamente. Infatti, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in data 24.9.2003, ha concesso al Centro Servizi Amministrativi di Treviso due ulteriori posti di scuola materna, successivamente assegnati alla Direzione Didattica di Villorba, proprio in considerazione delle necessità degli allora 30 bambini, al momento 12, in lista di attesa ed in possesso dei requisiti dell'età previsti dalla vecchia normativa, ma non dalla nuova.

Si fa comunque presente che, come stabilito dalla legge n. 53/2003, con circolare dell'11 aprile 2003 è stato previsto che, per l'anno scolastico 2003/2004, possono iscriversi alla scuola dell'infanzia i bambini che compiano i tre anni d'età entro il 28.2.2004 in presenza delle condizioni richiamate della suddetta legge n. 53 e cioè secondo criteri di gradualità, in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*

APREA

(28 novembre 2003)

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

a partire dall'inizio del corrente anno oltre quattrocento banche hanno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* annunci commerciali contenenti variazioni alle condizioni contrattuali in senso sfavorevole alla clientela;

tali variazioni, seppure in misura diversa da istituto ad istituto, riguardano l'aumento dei tassi sui prestiti, fino ad un massimo dello 0,75 per cento, l'aumento delle spese di singola scrittura, fino ad un massimo di 2 euro, l'aumento dei costi sulle commissioni e sulle operazioni bancomat per prelievi su sportello e fuori sportello, fino ad un massimo di 3 euro a prelievo;

sono state adottate, al contempo, variazioni in diminuzione dei tassi sui depositi fino ad un massimo dello 0,50 per cento, mentre i giorni di valuta sugli assegni sono stati portati a 5 giorni lavorativi;

tali variazioni sfavorevoli alla clientela bancaria avvengono a seguito di un crescita media superiore al 7 per cento dei costi e delle tariffe bancarie registrate nel 2001;

da notizie raccolte l'aumento medio dei medesimi costi per il 2002 sarà tendenzialmente superiore al 5 per cento su base annua;

tenuto conto:

che tali variazioni di condizioni contrattuali comportano un ingente trasferimento di risorse dai clienti verso il sistema bancario;

che tali variazioni sono giustificate dalle banche in relazione all'andamento negativo del mercato borsistico e degli utili bancari,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro dell'economia e delle finanze in merito alle condizioni del settore bancario italiano;

quali siano gli effetti di tali operazioni sulle imprese e sulle famiglie;

se siano state poste in essere nell'occasione le misure di vigilanza ai fini di tutela della concorrenza nel sistema bancario;

quali misure intenda adottare il Governo per migliorare l'efficienza e la funzionalità del sistema bancario.

(4-02119)

(9 maggio 2002)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il sistema bancario e, in particolare, le condizioni praticate alla clientela dagli intermediari bancari ed il quadro complessivo della concorrenza nel settore.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente, innanzi tutto, che la determinazione delle condizioni praticate alla clientela è rimessa all'autonomia degli intermediari, in considerazione della natura imprenditoriale dell'attività bancaria, fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità delle condizioni contrattuali, fissati dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario).

La disciplina, per garantire alla clientela una chiara e corretta informazione, prevede non solo obblighi di pubblicità preventiva dei tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticati per le operazioni e i servizi, ma anche regole inerenti la forma, il contenuto minimo e l'integrazione automatica dei contratti, nonché particolari forme di tutela nei casi di modifica delle condizioni contrattuali sfavorevoli al cliente e comunicazioni periodiche idonee a fornire alla clientela un'esauritiva informazione sull'andamento del rapporto.

In merito all'attuazione di tali disposizioni, si precisa che in data 4 marzo 2003, su proposta della Banca d'Italia, sentito l'Ufficio Italiano dei Cambi, è stata emanata la delibera del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio recante «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari».

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, di tale provvedimento, la nuova disciplina, unitamente alle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia, in data 25 luglio 2003, trova applicazione con decorrenza 1° ottobre 2003. Infatti, fino a tale data, in base al meccanismo di abrogazione differita previsto dall'articolo 161, commi 2 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella materia continuano a trovare applicazione la legge 17 gennaio 1992, n. 154, recante «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», ad eccezione dell'articolo 10, e il decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992.

Per quanto riguarda lo stato della concorrenza nel sistema bancario italiano, nel richiamare la Relazione Annuale della Banca d'Italia per il 2002, si fa presente che sia l'evoluzione degli assetti istituzionali e regolamentari che i comportamenti degli intermediari e dei consumatori hanno determinato una situazione generale favorevole allo sviluppo della concorrenza fra le banche.

In particolare, la concorrenza bancaria è aumentata per l'operare congiunto di fattori di natura diversa, quali l'apertura internazionale del sistema finanziario e lo sviluppo di efficienti mercati mobiliari.

La disponibilità di informazioni dettagliate su mercati ed intermediari, inoltre, ha consentito un'intensa attività di verifica delle condizioni concorrenziali per i singoli mercati di prodotto e per i diversi ambiti geografici, nei quali operano le banche.

L'azione di tutela è elemento complementare della promozione della concorrenza, la quale si realizza con l'integrazione dei mercati finanziari e attraverso modifiche normative dirette a incidere sulla morfologia dell'offerta. Per tale finalità, sono stati rimossi i vincoli dell'entrata nei mercati ed è stata consentita la diversificazione dei canali distributivi degli intermediari, contribuendo così a far crescere il numero di banche presenti sui mercati.

*Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*

ARMOSINO

(28 novembre 2003)

---

VALDITARA, BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che la legge finanziaria 2003, all'articolo 35 (Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica), prevede una forma di tutela della qualità del servizio scolastico nel porre la riserva «salvaguardando l'unitarietà di insegnamento di ciascuna disciplina» nel caso in cui «le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali»;

che numerosi Centri per i Servizi Amministrativi, a ciò guidati dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali, conducono un'operazione prettamente burocratica nel portare le cattedre a 18 ore, producendo il rischio della impossibilità operativa in alcuni accorpamenti e un conseguente peggioramento della qualità del servizio didattico;

che per alcune classi di concorso (ad esempio A046, Lingua e Letteratura straniera, e A049, Matematica e Fisica nei Licei scientifici) vi è così il rischio di spezzare la continuità didattica, non ottenendo, del resto, neanche economie di spesa, in quanto le scuole dovranno pagare i docenti per le supplenze giornaliere, ora realizzate sostanzialmente con il completamento a 18 ore;

che non è possibile prevedere aprioristicamente soluzioni «tampone», come la formazione nei casi sopra richiamati di cattedre di 20 ore, in quanto lo stesso articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), al comma 1 – fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4 – stabilisce che le ore aggiuntive sono attribuite ai docenti «con il loro consenso»;

che il testo della Riforma, all'articolo 3, comma 1, lettera a), recita testualmente: «Il miglioramento dei processi di apprendimento e della re-

lativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità», prefigurando tale enunciazione una qualche limitazione alla mobilità volontaria dei docenti in funzione della specifica continuità didattica nelle medesime classi (non certo genericamente nella scuola) che, di fatto, viene ad essere pregiudicata da un'applicazione meccanica della legge finanziaria, gli interroganti chiedono di conoscere:

in quale modo il Ministro intenda sostenere e incoraggiare un'applicazione delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato al comparto Scuola coerente con le attese legate alla Riforma;

quali iniziative intenda assumere per tutelare sia un livello organizzativo delle singole istituzioni scolastiche che garantisca modalità ottimali di prestazione del servizio da parte dei docenti sia la massima soddisfazione dell'utenza relativamente alla qualità del servizio didattico stesso.

(4-04507)

(8 maggio 2003)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente la costituzione delle cattedre in applicazione dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003).

A tale proposito, si fa presente quanto segue.

Come è noto, la suddetta norma, nel disporre la riconduzione delle cattedre a 18 ore settimanali, anche mediante la individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, estende a tutti gli ordini di scuole dell'istruzione secondaria una norma da tempo in vigore negli istituti d'istruzione professionale: le cattedre vengono perciò formate non più secondo lo schema predeterminato dai «decreti costitutivi», ma mediante l'aggregazione di ore fino alla concorrenza delle 18.

Premesso che la disposizione, come prescritto dallo stesso articolo 35, è stata applicata soltanto nei limiti in cui non si sono determinate situazioni di soprannumerarietà, si precisa che in molti casi i decreti costitutivi già prevedevano la possibilità di articolare le cattedre fino ad un massimo di 18 ore.

Ovviamente, fermo restando il numero delle ore previste per la composizione di ciascuna cattedra, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le possibili soluzioni organizzative che consentano di soddisfare meglio le esigenze della didattica.

In particolare, non vanno trascurate le possibilità di articolazione flessibile dell'insegnamento consentite dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»:

articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;

definizione di unità d'insegnamento non coincidenti con l'unità oraria delle lezioni e utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio, degli spazi orari residui;

articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

aggregazione delle discipline in aree ed ambiti disciplinari.

La dotazione organica complessiva è, infatti, un patrimonio che la scuola deve gestire con flessibilità nell'ambito del piano dell'offerta formativa.

Peraltro, la riconduzione delle cattedre a 18 ore non è stata operata in senso generalizzato su tutti gli insegnamenti, come prova il fatto che per alcune classi di concorso sono state costituite cattedre con 17, 16, 15 o 14 ore: ciò a dimostrazione della prudente gradualità con cui si è inteso dare attuazione alla norma legislativa.

Si precisa infine che, nel dare disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico, è stato previsto che gli Uffici Regionali, al fine di consentire il migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche sotto il profilo della continuità didattica, valutassero l'opportunità di intervenire sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*

APREA

(28 novembre 2003)

VITALI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che nel territorio del Comune di Bologna, in via Marco Emilio Lepido-angolo via delle Scuole, si trova un complesso immobiliare di proprietà del Demanio dello Stato destinato a sede del Comando della Compagnia/stazione dei Carabinieri di Bologna-Borgo Panigale;

che lo stato di grave abbandono in cui versa il suddetto complesso di edifici, alcuni dei quali inutilizzati, ha ridotto in pessime condizioni di agibilità lo stabile attualmente occupato dalla Caserma dei Carabinieri, determinando altresì nelle aree attigue una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità;

considerato che, dopo una ripetuta serie di cedimenti e crolli, in data 18 dicembre 2002 in uno degli edifici del suddetto complesso, e precisamente nello stabile adiacente alla Caserma dei Carabinieri denominato «ex cinema D'Annunzio», si è verificato l'ennesimo cedimento strutturale e che si è resa necessaria la chiusura al transito veicolare di un intero tratto stradale per tutelare la pubblica incolumità;

dato atto:

che già da tempo il Quartiere Borgo Panigale, nel quale è ubicato l'immobile, aveva chiesto lo spostamento della Caserma dei Carabinieri della stazione di Borgo Panigale in altra zona del quartiere, nonché la ri-

strutturazione degli immobili esistenti al fine di poterli destinare ad attività culturali e istituzionali al servizio della cittadinanza;

che la realizzazione della nuova sede della Caserma dei Carabinieri è ritenuta prioritaria dalla stessa Prefettura di Bologna, anche in considerazione delle pessime condizioni dello stabile attualmente occupato, e può avvenire in un'area di via Triumvirato già oggetto di Programma Integrato per gli usi previsti dalla legge 203/91,

si chiede di sapere:

se l'Amministrazione del Demanio convenga con la proposta avanzata dal Quartiere Borgo Panigale di trasferire la sede della Caserma dei Carabinieri di Bologna-Borgo Panigale mediante la realizzazione di una nuova struttura nell'area individuata in via Triumvirato;

se sia intenzionata altresì a cedere a titolo oneroso al Comune di Bologna il complesso immobiliare di sua proprietà, in parte adibito attualmente a sede della Caserma dei Carabinieri di Bologna-Borgo Panigale, al fine di destinare gli edifici esistenti a finalità pubbliche di carattere sociale e culturale, con particolare riferimento alle esigenze di spazi e attrezzature del Quartiere Borgo Panigale.

(4-04142)

(18 marzo 2003)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante ha chiesto notizie sulla destinazione del complesso immobiliare sito nel territorio del Comune di Bologna, di proprietà del Demanio dello Stato, in parte attualmente adibito a sede della caserma dei Carabinieri di Bologna Borgo Panigale.

In particolare, l'onorevole interrogante ha segnalato la proposta avanzata dal quartiere Borgo Panigale di trasferire la sede della citata caserma dei Carabinieri in altra area individuata in via Triumvirato nonché la possibilità di cedere, a titolo oneroso, l'intero complesso immobiliare al Comune di Bologna.

Al riguardo, l'Agenzia del demanio ha comunicato che una porzione del suddetto immobile venne a suo tempo consegnata al Ministero dell'interno per essere adibita a caserma dei Carabinieri. Successivamente, la porzione del complesso immobiliare già destinata a cinematografo è stata consegnata all'Arma dei Carabinieri, ma mai occupata poiché abbisognava di radicali opere di ristrutturazione.

Su tale complesso immobiliare, inoltre, il Ministero della difesa ha rappresentato che nel 2002 il Provveditorato per le Opere Pubbliche di Bologna ha effettuato urgenti lavori di messa in sicurezza della predetta struttura, finalizzati ad evitare danni alla confinante caserma nonché a persone e cose transanti nelle adiacenze.

Pur in presenza di tale situazione, il progetto di ristrutturazione dell'intero complesso, che era stato elaborato dal predetto Organo tecnico in data 17 ottobre 2002, non ha ottenuto il benestare della locale Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio, in quanto l'intervento

avrebbe alterato le caratteristiche originarie dell'edificio già adibito a cinema. Attesa l'impossibilità di procedere alla demolizione e ristrutturazione del predetto immobile, il Comando Regione Carabinieri «Emilia Romagna» sta esaminando l'eventualità di restituire il cespite, con contestuale risanamento della sola struttura attualmente adibita a caserma.

Relativamente all'ipotesi richiamata dall'onorevole interrogante nel 1999 erano stati effettivamente avviati contatti con una società privata per la costruzione di una nuova caserma, ma l'ipotesi è successivamente decaduta, a seguito di disposizioni del Ministero dell'interno volte al contenimento del deficit per fitti passivi.

La filiale di Bologna dell'Agenzia del demanio ha fatto presente che non è stata presentata alcuna domanda per il trasferimento della sede della caserma dei Carabinieri di Bologna Borgo Panigale e per la realizzazione di una nuova struttura da destinare a caserma.

L'Agenzia del demanio ha, altresì, precisato che non risultano richieste di cessione a titolo oneroso dell'immobile al Comune di Bologna, per destinarlo a finalità pubbliche di carattere sociale.

*Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*

ARMOSINO

(27 novembre 2003)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che, a seguito di una denuncia contro ignoti presentata da un cittadino alla Stazione dei Carabinieri di Casale e a tutte le autorità locali competenti, si è rilevata la consistente presenza sulla massicciata ferroviaria della tratta Casale-Terranova di «roccia serpentino contenente fibre di amianto in quantità considerevole»;

che tale materiale è stato sottoposto ad analisi di laboratorio dall'ASL n. 21 della città di Casale Monferrato, che hanno evidenziato un quantitativo di fibre di amianto superiore ai limiti stabiliti dal Ministero della salute;

che tale prodotto, secondo la legge n. 257 del 1992 per la messa al bando dell'amianto, è considerato «fuorilegge»;

che, a seguito dell'alluvione del 2000, tale massicciata è stata completamente ripristinata e quindi con criteri che dovevano tenere conto delle disposizioni del 1992 sull'amianto;

che molte e a vari livelli sono state le segnalazioni fatte sul caso dall'Amministrazione comunale, provinciale e regionale,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per:

rimuovere il materiale nocivo e «mettere in sicurezza» la tratta Casale-Terranova;



verificare se altre tratte siano interessate a questo problema;  
chiarire le eventuali responsabilità di questo sconcertante rinvenimento.

(4-05018)

(21 luglio 2003)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, Ferrovie dello Stato SpA ha riferito che a partire dai primi anni '90, nell'ambito delle attività manutentive dei binari, a livello di intera rete, Rete Ferroviaria Italiana SpA ha sempre impiegato, direttamente o per il tramite di ditte esterne, pietrisco pienamente rispondente alle prescrizioni tecniche previste sulla base della normativa in tema di cessazione dell'uso dell'amianto.

Il pietrisco in questione, proveniente dalla frantumazione di rocce vive, di natura litologica compresa in quelle identificate dal decreto ministeriale n. 178 del 14 maggio 1996, viene approvvigionato nel rispetto delle disposizioni contemplate dalla legge n. 257 del 1992 e dalla relativa normativa di attuazione. In tale contesto, viene effettuato il monitoraggio continuo del fronte di cava e del materiale prima dell'inoltro in cantiere.

Dopo l'alluvione del 2000, sulla massicciata ferroviaria della linea Casale-Terranova, si è ricorso, ove necessario, a nuovi apporti di pietrisco.

Il pietrisco in questione, rispondente ai criteri di sicurezza summenzionati, è stato prelevato dalla cava di Malvicino (Alessandria) – ditta S.E.P. (litotipo di colore verde scuro classificabile come «eclogicità» intercalati da «prasinità»), autorizzata e certificata dal CNR.

In particolare, nel periodo di fornitura compreso dal mese di dicembre 2000 al dicembre 2001, sono stati eseguiti 25 prelievi di materiale frantumato ed il medesimo è stato sottoposto alle prove sul contenuto di amianto presso gli stessi laboratori del CNR con esito negativo, risultando, dai certificati dei campioni osservati, la totale assenza di fibre di anfibolo o crisolito.

Pertanto, la presenza di una parte di pietrisco con fibre di amianto su alcune delle linee del Casalese non è in alcun modo da attribuire alla tipologia dei nuovi apporti di pietrisco impiegato, ma esclusivamente al pietrisco preesistente.

Per il pietrisco ancora in opera, che peraltro tenderà ad essere sempre più residuale nel tempo, Rete Ferroviaria Italiana SpA provvede sistematicamente ad effettuare rilievi ambientali per la ricerca di eventuali fibre aerodisperse, utilizzando sia la procedura microscopica ottica in contrasto di fase sia quella microscopica elettronica a scansione.

I rilievi hanno sempre evidenziato valori sotto il livello previsto dal decreto legislativo n. 277 del 1991 ovvero la completa assenza di fibre.

Gli stessi risultati hanno, pertanto, consentito di escludere il rischio amianto proveniente da lavorazioni ed ambienti propri dell'attività ferroviaria.

Ad ulteriore conferma di ciò, appare utile segnalare gli esiti negativi di una serie di rilievi ambientali recentemente eseguiti, proprio nella sta-

zione di Casale, da uno degli organi pubblici scientificamente più accreditati, qualificati e competenti in materia, l'Istituto per le tecnologie dei materiali compositi del CNR, con cui Rete Ferroviaria Italiana SpA ha instaurato un rapporto di collaborazione sulle problematiche dell'amianto.

*Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*

SOSPURI

(3 dicembre 2003)

---



